



**CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 17 PREVISTO ALL'INTERNO DELLA MISSIONE 7 DEL CAPITOLO
REPowerEU DEL PNRR**

**ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della Convenzione per l'attuazione dell'Investimento 17 della
Missione 7 "Strumento Finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica" del
26 giugno 2025**

TRA

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI, società per azioni, con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, cap 00197, codice fiscale e partita IVA n. 05754381001, rappresentata dal dott. Vinicio Mosè Vigilante, in qualità di Amministratore Delegato, qui di seguito indicato, per brevità, "**GSE**" e/o "**Soggetto Attuatore**";

E

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA con sede in Roma, Piazza del Gesù, n. 49, cap 00186, codice fiscale 02088180589, rappresentata dal dott. Marco Elio Rottigni, in qualità di Direttore Generale, qui di seguito indicata, per brevità, "**ABI**";

E

CASSA DEPOSITI E PRESTITI, società per azioni, con sede in Roma, Via Goito n. 4, cap 00185, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, p. iva 07756511007, rappresentata dal dott. Andrea Nuzzi, in qualità di Direttore Business, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, qui di seguito indicata, per brevità, "**CDP**";

E

SACE, società per azioni, con sede in Roma, Piazza Poli, 37 /42, cap 00187, capitale sociale euro 3.730.323.610,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. RM-92359, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma e partita iva 05804521002, rappresentata dall'Avv. Rodolfo Mancini, in qualità di Chief Legal Officer, qui di seguito indicata, per brevità, "**SACE**";

NONCHE'

ciascuna Banca Convenzionata (come di seguito definita) che avrà aderito al presente atto secondo le formalità previste al successivo articolo 21 (*Adesione alla Convenzione*).

Il GSE, l'ABI, SACE, CDP e ciascuna Banca Convenzionata sono, in seguito, collettivamente indicati come le "**Parti**".

VISTI

1. la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", e in particolare l'articolo 1, commi da 513 a 519 (di seguito, la "**Legge**") adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 – Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR;
2. il decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione del 9 aprile 2025, pubblicato il 22 maggio 2025, adottato, ai sensi del comma 513, dell'articolo 1 della Legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito, il "**Decreto Attuativo**");
3. la Convenzione per l'Attuazione dell'Investimento 17 della Missione 7 – Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, sottoscritta tra la Struttura di Missione (come di seguito definita), il Soggetto Attuatore, CDP e SACE in data 26 giugno 2025, che disciplina i termini della collaborazione tra gli stessi, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali e del quadro normativo di riferimento, per lo svolgimento dei

compiti e degli obblighi definiti dal Decreto Attuativo per l'attuazione della Misura (di seguito la "**Convenzione Operativa**").

RITENUTO OPPORTUNO

disciplinare in maggior dettaglio i rapporti tra le Parti relativamente, tra l'altro, alla stipula, erogazione e gestione dei finanziamenti a valere sulla Dotazione CDP, anche in relazione agli adempimenti di natura regolamentare in materia antiriciclaggio, agli obblighi di trasparenza e agli obblighi in materia di legge sull'usura in capo alle Banche Convenzionate, nonché alla stipula, erogazione e gestione di finanziamenti su fondi propri delle Banche Convenzionate.

Articolo 1

(Premesse e Allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito "**Convenzione**").
2. Nella Convenzione, i termini con le iniziali in lettera maiuscola hanno il significato qui di seguito agli stessi rispettivamente attribuito:

"Atto di Revoca": indica l'atto di revoca, parziale o totale, del sostegno finanziario concesso al Soggetto Beneficiario sotto forma di Sovvenzione e di eventuale Finanziamento REPowerEU, adottato, ai sensi della Normativa Applicabile, dal Soggetto Attuatore;

"Banca Convenzionata": indica una banca avente le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera g) del Decreto Attuativo, individuata dal Soggetto Beneficiario che, a seguito dell'adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune e, in caso di esito positivo delle stesse e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, svolge tra l'altro le attività relative alla stipula, all'erogazione, al rimborso e alla gestione del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, se presenti, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella presente Convenzione e nella Normativa Applicabile e, ove prevista, nella Garanzia SACE;

"Codice della Crisi" o **"CCII"**: indica il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato;

"Comunicazione Esito Istruttoria": indica la comunicazione del Soggetto Attuatore dell'esito dell'istruttoria svolta – rappresentato in chiari termini di positività o negatività con riferimento alla Sovvenzione e al Finanziamento REPowerEU, se presente - sulla richiesta di anticipazione, dei SAL intermedi e del saldo finale che il Soggetto Attuatore trasmetterà alla ESCO (o alla SPV, ove costituita) e alla Banca Convenzionata, nonché, in presenza di un Finanziamento REPowerEU, a CDP, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera l) della Convenzione Operativa.

"Conto Termico": indica il meccanismo di incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili gestito dal GSE ai sensi del Decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo economico del 16 febbraio 2016 e il suo relativo aggiornamento previsto dall'articolo 10 del Dlgs. 199/2021;

"Contratto di Finanziamento Bancario": indica il contratto con il quale la Banca Convenzionata perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario in conformità alla presente Convenzione e alla Normativa Applicabile;

"Contratto di Finanziamento REPowerEU": indica il contratto con il quale la Banca Convenzionata perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento REPowerEU in conformità alla presente Convenzione e alla Normativa Applicabile. Resta inteso che l'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento - potrà essere regolato all'interno del Contratto di Finanziamento REPowerEU ovvero attraverso separato Contratto di Finanziamento Bancario;

"Convenzione SACE": indica la Convenzione tra SACE e la Banca Convenzionata, in conformità con le relative condizioni generali applicabili, che consente il rilascio della Garanzia SACE sul Finanziamento Bancario, mediante emissione automatica e digitale, con istruttoria semplificata;

"Convenzione Operativa": indica la convenzione sottoscritta tra la Struttura di Missione, il Soggetto Attuatore, CDP e SACE in data 26 giugno 2025 che disciplina i termini della collaborazione tra gli stessi, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali e del quadro normativo di riferimento, per lo svolgimento dei compiti e degli obblighi definiti dal Decreto Attuativo per l'attuazione della Misura;

"Data di Erogazione": indica il Giorno Lavorativo in cui la Banca Convenzionata eroga al Soggetto Beneficiario la relativa *tranche* del Finanziamento REPowerEU;

“Decreto Attuativo”: indica il decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 aprile 2025, pubblicato il 22 maggio 2025, emanato ai sensi del comma 513, dell'articolo1 della Legge;

“Delibera”: indica, in presenza di un Finanziamento Bancario, la delibera riferita esplicitamente al Progetto di Investimento oggetto dell'istanza di accesso ai benefici (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) nel rispetto delle condizioni previste dalla presente Convenzione e dalla Normativa Applicabile. La Delibera attesta la disponibilità della Banca Convenzionata alla concessione del Finanziamento Bancario e contiene, tra l'altro, l'accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la durata del Finanziamento Bancario (almeno pari a quella del Finanziamento REPowerEU, se presente) e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento Bancario (allineate a quelle del Finanziamento REPowerEU, se presente, al netto della Garanzia SACE), e l'ammontare del Finanziamento Bancario;

“Dotazione CDP”: indica la linea finanziaria di euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) gestita da CDP secondo quanto previsto dal Decreto Attuativo, destinata all'erogazione dei Finanziamenti REPowerEU su fondi di terzi ai Soggetti Beneficiari, per il tramite delle Banche Convenzionate, come disciplinato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della Convenzione Operativa;

“Dotazione del Soggetto Attuatore”: indica la linea finanziaria di euro 1.331.000.000,00 (milletrecentotrentunomiloni/00) gestita dal GSE e destinata all'erogazione della Sovvenzione;

“Finanziamento Bancario”: indica, nel rispetto dell'articolo 10, comma 1, lett. a), romanino ii) della “Convenzione Operativa”, il finanziamento su fondi propri della Banca Convenzionata erogato a condizioni di mercato come stabilite da ciascuna Banca Convenzionata sulla base dei propri modelli interni di valutazione di merito di credito. Tale finanziamento potrà avere caratteristiche diverse rispetto al Finanziamento REPowerEU. Resta inteso che, in presenza di Finanziamento REPowerEU, l'eventuale Finanziamento Bancario dovrà avere almeno pari durata ed essere assistito dalle medesime garanzie del Finanziamento REPowerEU, al netto dell'eventuale Garanzia SACE;

“Finanziamento REPowerEU”: indica il finanziamento di durata non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del Progetto di Investimento e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento REPowerEU, destinato alla copertura parziale dell'investimento ammissibile, accordato a valere sulla Dotazione CDP e concesso a condizioni di mercato dalla Banca Convenzionata al Soggetto Beneficiario sulla base dei propri modelli interni di valutazione di merito di credito, ai sensi, tra l'altro, degli articoli 10 e 12, della Convenzione Operativa;

“Garanzia SACE”: indica la garanzia a condizioni di mercato che potrà essere rilasciata da SACE a copertura del Finanziamento Bancario ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) e in conformità con quanto previsto dalla convenzione sottoscritta il 3 dicembre 2020 tra SACE e il Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto delle condizioni generali e particolari di polizza (ove previste);

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività;

“Legge”: indica la legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi da 513 a 519, e successive modificazioni e integrazioni, adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 – Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR;

“Legge Fallimentare”: indica il Regio Decreto n. 267/1942 come di volta in volta modificato e/o integrato (ivi incluso ai sensi del Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118 così come modificato dalla relativa Legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147);

“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento REPowerEU di cui all'Allegato 3 alla Convenzione;

“Mandato”: indica il mandato senza rappresentanza conferito da CDP alla Banca Convenzionata, redatto secondo il modello Allegato 4 alla Convenzione;

“Misura”: indica la misura M7117 “*Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica, (ERP)*” del capitolo REPowerEU del PNRR di titolarità della Struttura di Missione;

“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, la Legge, il Decreto Attuativo, la Convenzione Operativa e le Regole Operative, ciascuno come di volta in volta modificato e integrato;

“Procedimenti”: indica, congiuntamente, le Procedure Concorsuali e le Procedure di Recupero;

“Procedure Concorsuali”: indica qualsivoglia procedura liquidatoria, di crisi e/o di insolvenza, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e per quanto applicabili: (a) la liquidazione volontaria; (b) la procedura di liquidazione ex articolo 57, comma 6 bis del D.Lgs. 58/1998 (*Testo Unico della Finanza*); (c) la liquidazione giudiziale di cui

al Titolo V del Codice della Crisi e gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice della Crisi quali: il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) ex articoli 84 e ss. del Codice della Crisi, i piani di risanamento attestati ex articolo 56 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII, la convenzione di moratoria ex articolo 62 CCII e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ex articolo 64-bis CCII, nonché ogni istanza finalizzata all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione e/o all'ottenimento di una misura cautelare o protettiva ai sensi del Codice della Crisi; (d) la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex artt. 12 ss. CCII; (e) i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi; (f) l'istanza o l'esecuzione di una o più segnalazioni per la anticipata emersione della crisi da parte dei soggetti legittimati; (g) la liquidazione coatta amministrativa; (h) l'amministrazione straordinaria ai sensi del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270; (i) l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, conv. L. 18 febbraio 2004 n. 39; (l) le procedure previste dalle disposizioni previgenti rispetto al Codice della Crisi (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le procedure di insolvenza e di risoluzione della crisi di cui alla Legge Fallimentare, le procedure di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e i procedimenti di cui al D.L. 118 del 24 agosto 2021 (come convertito dalla L. 147 del 21 ottobre 2021)); e (m) ogni procedura di insolvenza o di risanamento, anche prevista da un ordinamento straniero, per quanto applicabile;

“Procedure di Recupero”: indica, in caso di revoca del sostegno finanziario concesso al Soggetto Beneficiario, nonché laddove previsto ai sensi della Normativa Applicabile, le attività di recupero svolte dal Soggetto Attuatore secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero dalla Banca Convenzionata, secondo le modalità definite all'articolo 16 della presente Convenzione;

“Progetto di Investimento”: indica il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio di progettazione oggetto dell'istanza di accesso ai benefici, in conformità alla Normativa Applicabile;

“Proprietario/Gestore dell'Immobile”: indica l'Ente pubblico territoriale ovvero il proprio ente strumentale proprietario o gestore dell'immobile ricadente nel Progetto di Investimento oggetto di interventi di efficienza energetica;

“Provvedimento di Ammissione”: indica l'atto di concessione al Soggetto Beneficiario delle misure di sostegno finanziario, adottato dal Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera k) della Convenzione Operativa, corredato dal relativo atto d'obbligo;

“Regole Operative”: indica l'atto che sarà pubblicato sul sito del Soggetto Attuatore che disciplina le modalità per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio da parte delle ESCo (ovvero delle SPV, ove costituite) che possiedono i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Attuativo;

“SAL”: indica lo stato d'avanzamento dei lavori del Progetto di Investimento oggetto dell'istanza di accesso ai benefici;

“Soggetto Attuatore”: indica il GSE, soggetto incaricato per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione e dalla Normativa Applicabile ai sensi di quanto ivi previsto;

“Soggetto Beneficiario”: indica la *Energy Service Company* (ESCo) organizzata in forma d'impresa, singola o aggregata, quali consorzi, contratti di rete o associazione temporanea d'impresa, ovvero la SPV costituita tra tali soggetti, che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, in possesso della certificazione in corso di validità secondo la norma UNI CEI 11352, e che beneficia degli incentivi concessi ai sensi del relativo Provvedimento di Ammissione e stipula con la Banca Convenzionata il Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o il Contratto di Finanziamento Bancario, avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile;

“Sovvenzione”: indica il contributo a fondo perduto pari al massimo al 65% del valore del Progetto di Investimento dichiarato ammissibile ed erogato dal Soggetto Attuatore determinato secondo le modalità riportate nell'allegato II del Decreto Attuativo;

“SPV”: indica la “*Specific Purpose Vehicle*” o Società di Scopo, per come disciplinata dall'articolo 194 del d.lgs. 36/2023, costituita dalla ESCo (in forma singola o aggregata) per la realizzazione del Progetto di Investimento;

“Struttura di Missione”: indica la Struttura di Missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e amministrazione titolare dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR;

“Valutazione”: indica la valutazione del merito di credito effettuata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto Attuativo, a cura delle competenti strutture di analisi creditizia della Banca Convenzionata, in nome e per conto proprio, sul Soggetto Beneficiario per la concessione, a discrezione della Banca Convenzionata, del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, al fine di verificarne la

capacità potenziale di restituzione, anche tenuto conto delle eventuali garanzie acquisibili. In relazione al Finanziamento REPowerEU, la Valutazione sarà effettuata adottando gli stessi sistemi di controllo dei rischi che ciascuna Banca Convenzionata è tenuta ad applicare nell'attività da essa esercitata in proprio, secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della presente Convenzione e della Normativa Applicabile, ferma restando la propria autonoma valutazione. In presenza di un Finanziamento REPowerEU e/o di un Finanziamento Bancario, in sede di presentazione dell'istanza di accesso ai benefici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione Operativa, il Soggetto Beneficiario dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore una sintesi della Valutazione effettuata dalla Banca Convenzionata (di seguito, "**Sintesi di Valutazione**"), predisposta secondo il modello Allegato 2 alla presente Convenzione e sulla quale il Soggetto Attuatore e, in presenza di un Finanziamento REPowerEU, CDP, faranno affidamento.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

Con la presente Convenzione si definiscono i rapporti tra le Parti con riferimento alle attività svolte in relazione all'istruttoria, stipula, erogazione, rimborso delle rate, gestione e recupero dei Finanziamenti REPowerEU e dei Finanziamenti Bancari, nel rispetto della Normativa Applicabile.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lett. a), romanino ii) della Convenzione Operativa, resta inteso che la Banca Convenzionata potrà erogare i finanziamenti a sostegno dei singoli Progetti di Investimento, a seconda dei casi e a propria discrezione (avendo valutato quale sia la soluzione più efficiente per la ESCo o della SPV, ove costituita) mediante l'utilizzo: (i) della Dotazione CDP ovvero (ii) di provvista finanziaria propria o comunque derivante da altra fonte, ovvero (iii) una combinazione delle precedenti.

Articolo 3

(Impegni della Banca Convenzionata)

La Banca Convenzionata si impegna, in particolare, a:

- a) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla presente Convenzione, dalla Normativa Applicabile e, ove prevista, dalla Garanzia SACE;
- b) svolgere, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia nonché dalle altre autorità amministrative indipendenti (ivi comprese, per quanto di competenza, ANAC e AGCM), degli *standard* internazionali, delle specificazioni contenute nelle Regole Operative e sotto la propria esclusiva responsabilità, ciascuna Valutazione ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune (incluse quelle in materia antiriciclaggio) al fine della stipula del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario e dell'accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun Finanziamento REPowerEU e/o a ciascun Finanziamento Bancario;
- c) ad esito di una Valutazione positiva, mettere a disposizione della ESCo (o della SPV, laddove costituita) che presenta l'istanza di accesso ai benefici, ai fini della procedibilità dell'istanza di accesso ai benefici, la Sintesi di Valutazione. Resta inteso che in caso di riduzione dell'importo delle spese ammissibili oggetto del Progetto di Investimento, operata dal Soggetto Attuatore, nella fase istruttoria, la Banca Convenzionata si impegna a trasmettere al Soggetto Attuatore un aggiornamento della Sintesi di Valutazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta della ESCo (o della SPV, laddove costituita), fatte salve motivate esigenze di proroga;
- d) verificare che la documentazione necessaria per l'adempimento dei propri impegni derivanti dalla presente Convenzione sia adeguatamente aggiornata fino alla stipula del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario, completa, conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario e l'acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla relativa Valutazione, nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, che non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario e/o l'acquisizione delle eventuali garanzie previste nella relativa Valutazione. La documentazione acquisita dovrà essere coerente con le ordinarie procedure interne di concessione del credito, fermo restando che, qualora (i) dall'esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi della Convenzione, la Banca Convenzionata ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario e/o all'acquisizione delle relative garanzie, la medesima non procederà alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario e informerà in merito a quanto rilevato il Soggetto Attuatore per le valutazioni, integrazioni e autorizzazioni del caso, oltre ad informare CDP, in presenza di un Finanziamento REPowerEU e SACE, in presenza di Garanzia SACE;
- e) provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, sia fino alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento

REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario e dei contratti/atti diretti ad acquisire le garanzie, comprensiva dell'eventuale Garanzia SACE rilasciata sul Finanziamento Bancario, sia successivamente, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, comunicando entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data in cui viene concluso il citato aggiornamento, l'esito di quest'ultimo al Soggetto Attuatore e a CDP – in presenza di un Finanziamento REPowerEU e a SACE, in presenza di Garanzia SACE – e, se del caso, aggiornando la relativa Valutazione, anche all'esito dell'istruttoria agevolativa da parte del Soggetto Attuatore;

- f) provvedere, in coerenza con le proprie procedure interne, ad adempiere agli obblighi in materia antiriciclaggio sul Soggetto Beneficiario ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo lo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela, e il monitoraggio sul corretto avanzamento del progetto finanziato, in linea con le previsioni del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario sottoscritto, nel più ampio contesto del controllo costante del rapporto continuativo instaurato;
- g) provvedere, in coerenza con le proprie procedure interne, ad adempiere agli obblighi di natura regolamentare, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli in materia di trasparenza bancaria e usura;
- h) predisporre e sottoscrivere con il Soggetto Beneficiario, secondo le Linee Guida e conformemente alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, e in ogni caso senza alcun onere di verifica da parte di CDP e del Soggetto Attuatore, (i) il Contratto di Finanziamento REPowerEU, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per l'acquisizione delle eventuali garanzie, così come indicate nella relativa Sintesi di Valutazione, verificandone la validità, opponibilità ed efficacia secondo le procedure interne;
- i) trasmettere al Soggetto Attuatore e, in presenza di Finanziamento REPowerEU, anche a CDP, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di stipula, il Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o il Contratto di Finanziamento Bancario, ovvero copia per immagine del medesimo contratto e, ove previste, delle relative garanzie, nonché di tutti i documenti/atti relativi a queste ultime accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta, con firma digitale, da un dipendente abilitato della medesima Banca Convenzionata;
- j) una volta ricevuta la Comunicazione Esito Istruttoria da parte del Soggetto Attuatore e ottenuta la messa a disposizione dei fondi da parte di CDP, erogare entro il ventesimo giorno del mese successivo al Soggetto Beneficiario il Finanziamento REPowerEU, acquisendo, in caso di richiesta di erogazione di un'anticipazione sul Finanziamento REPowerEU, idonea fideiussione bancaria o assicurativa;
- k) comunicare entro 7 (sette) Giorni Lavorativi a CDP l'avvenuto accreditamento al Soggetto Beneficiario delle somme a valere sul Finanziamento REPowerEU, oppure i casi per i quali non è possibile procedere alle relative erogazioni;
- l) predisporre e aggiornare ad ogni erogazione, nonché in caso di revoca parziale disposta ai sensi della Normativa Applicabile, il piano di ammortamento del Finanziamento REPowerEU e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento REPowerEU; comunicare a CDP i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti dal Soggetto Beneficiario, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento REPowerEU, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento REPowerEU, nonché accreditare a CDP le somme a questa dovute; resta inteso che la Banca Convenzionata sarà responsabile di verificare che il rimborso del Finanziamento REPowerEU avvenga nel rispetto delle previsioni della presente Convenzione, del relativo Contratto di Finanziamento REPowerEU e, in ogni caso, della Normativa Applicabile;
- m) accreditare a CDP, sul conto corrente bancario dedicato (IBAN: IT02F030691271110000060949) intestato a CDP, con valuta pari a quella riconosciuta dal Soggetto Beneficiario nel Contratto di Finanziamento REPowerEU e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Convenzionata, quanto incassato a titolo di rimborso del Finanziamento REPowerEU, di pagamento dei relativi interessi, nonché qualunque altra somma spettante a CDP in dipendenza del Finanziamento REPowerEU recuperata a seguito di provvedimenti di revoca degli incentivi ed eventuali indennizzi; nel caso di ritardato riversamento a CDP delle somme su indicate, oltre 15 (quindici) giorni dalla data di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Convenzionata, sarà applicata per ogni giorno successivo una penale calcolata, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso semestrale (decorrenza 1° gennaio e 1° luglio) pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre solare precedente; b) la media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia nel semestre solare precedente, moltiplicato per il coefficiente 360/365;
- n) comunicare entro 7 (sette) Giorni Lavorativi a CDP, l'importo degli eventuali interessi moratori e comunque di ogni penale dovuta sulle somme non corrisposte dal Soggetto Beneficiario alle scadenze contrattualmente

convenute in relazione al Finanziamento REPowerEU, fornendo tutti gli elementi necessari a CDP al fine della riconciliazione sui singoli Finanziamenti REPowerEU degli incassi riversati a CDP;

- o) comunicare entro 7 (sette) Giorni Lavorativi al Soggetto Attuatore e, in presenza di Finanziamento REPowerEU, anche a CDP e, in presenza di Garanzia SACE, anche a SACE, ogni variazione soggettiva o oggettiva che possa pregiudicare il merito di credito, ovvero ancora ogni variazione delle eventuali garanzie a tutela del relativo Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario di cui venga a conoscenza e, fino all'erogazione completa del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione e/o una nuova Delibera in presenza di Finanziamento Bancario, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione al Soggetto Attuatore e, in presenza di Finanziamento REPowerEU, anche a CDP e, in presenza di Garanzia SACE, anche a SACE, della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all'assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova Delibera in presenza di Finanziamento Bancario e (ii) trasmettere al Soggetto Attuatore e, in presenza di Finanziamento REPowerEU, anche a CDP, e, in presenza di Garanzia SACE, anche a SACE, per le determinazioni di competenza del Soggetto Attuatore, la nuova Valutazione, qualora abbia esito positivo, ovvero informare entro 7 (sette) Giorni Lavorativi CDP e il Soggetto Attuatore dell'eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione per le determinazioni di competenza del Soggetto Attuatore; successivamente all'erogazione a saldo del relativo Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa dell'ultima Valutazione effettuata e, nel caso, darne pronta informazione al Soggetto Attuatore e, in presenza di Finanziamento REPowerEU, anche a CDP e, in presenza di Garanzia SACE, anche a SACE. I medesimi obblighi di pronta assunzione della nuova Valutazione e, in presenza di Finanziamento Bancario, della nuova Delibera, nonché di successiva informativa nei confronti di CDP, SACE e del Soggetto Attuatore, si applicano anche in caso di segnalazione da parte del medesimo Soggetto Attuatore di circostanze ritenute suscettibili di incidere sul merito di credito. Resta inteso che, in pendenza del completamento di tale nuovo iter valutativo conseguente alle variazioni indicate, le erogazioni relative al Contratto di Finanziamento REPowerEU (ivi inclusi i versamenti delle relative risorse messe a disposizione da parte di CDP in favore della Banca Convenzionata) saranno sospese, fino all'esito positivo delle nuove determinazioni;
- p) fornire al Soggetto Attuatore e, in presenza di Finanziamento REPowerEU, anche a CDP e, in presenza di Garanzia SACE, anche a SACE, gli elementi informativi e i chiarimenti eventualmente richiesti in merito alla Valutazione effettuata, nonché, sempre previa richiesta, la documentazione di cui la Banca Convenzionata sia in possesso, in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione in ordine alla Valutazione relativa al Finanziamento REPowerEU e/o al Finanziamento Bancario;
- q) procedere a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o, nel rispetto dei termini della Garanzia SACE (ove prevista), la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento Bancario ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto Finanziamento Bancario o per legge nel caso di revoca degli incentivi a norma dell'articolo 13 (*Revoca dei sostegni finanziari*) del Decreto Attuativo e in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla Normativa Applicabile;
- r) fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo q), esercitare, nei limiti della presente Convenzione e, ove prevista, nel rispetto dei termini della Garanzia SACE, ma in ogni caso sotto la propria responsabilità e autonomia e senza alcun coinvolgimento di CDP e del Soggetto Attuatore, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del, e/o il recesso dal, Contratto di Finanziamento REPowerEU nei casi previsti dalla presente Convenzione, dalla Normativa Applicabile e dal medesimo Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario, ivi incluso il caso di adozione di un Atto di Revoca, e usando la diligenza professionale richiesta ai sensi della presente Convenzione, ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario o per legge;
- s) Conformemente a quanto stabilito agli articoli 10 e 11 della Convenzione Operativa e nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 16 della presente Convenzione (*Azioni di recupero del Finanziamento REPowerEU*) la Banca Convenzionata compie le attività di recupero relative ai Finanziamenti REPowerEU;
- t) sottoscrivere e compiere, in coerenza con le proprie procedure interne e in conformità alle previsioni della Garanzia SACE (ove prevista), tutti i contratti, gli atti e/o le formalità di volta in volta necessari al fine della costituzione, modifica, mantenimento, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa ai sensi del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge, sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere del Soggetto Attuatore, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di SACE

e/o di terzi;

- u) sottoscrivere, in coerenza con le proprie procedure interne, ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso al Finanziamento REPowerEU e/o al Contratto di Finanziamento Bancario e/o alle relative garanzie e ipoteche;
- v) trasmettere a CDP e/o al Soggetto Attuatore, previa richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l'ulteriore documentazione relativa al Finanziamento REPowerEU;
- w) dare notizia entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi al Soggetto Attuatore, nonché a CDP, in presenza di Finanziamento REpowerEU, e a SACE, in presenza di Garanzia SACE, dell'avvenuta dichiarazione di decadenza dal beneficio, della risoluzione e/o del recesso dal Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o dal Contratto di Finanziamento Bancario, ovvero della richiesta di rimborso anticipato volontario del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché del mancato integrale e puntuale rimborso anche di una sola rata del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;
- x) raccogliere, elaborare e inviare, in via continuativa e, comunque, almeno con cadenza semestrale, a CDP, secondo le modalità indicate da CDP, le informazioni relative alla Valutazione, alla stipula del Contratto di Finanziamento REPowerEU, alle garanzie e all'erogazione del Finanziamento REPowerEU e tutti i dati aggiornati necessari per consentire a quest'ultima il monitoraggio del Finanziamento REPowerEU e la verifica della/l corretta/o erogazione/rientro dello stesso, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati inerenti gli incassi (la data di valuta del versamento effettuato dal Soggetto Beneficiario, l'importo del versamento, etc.) e i saldi contabili (il debito per interessi di preammortamento, il debito per capitale, il debito per interessi di ammortamento, il debito per interessi di mora, il debito per spese e commissioni, etc.);
- y) in tutti i casi in cui venga adottato un Atto di Revoca, compiere prontamente nei confronti del Soggetto Beneficiario tutte le azioni necessarie e/o opportune al fine di recuperare gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in relazione al Finanziamento REPowerEU e/o al Finanziamento Bancario, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali indennizzi previsti dall'Atto di Revoca in relazione al Finanziamento REPowerEU e accreditando il relativo importo a CDP, con le modalità previste alla precedente lettera m);
- z) comunicare a CDP, in presenza di Finanziamento REPowerEU e a SACE, in presenza di Garanzia SACE, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi le variazioni apportate dalla Banca Convenzionata alla classificazione creditizia dell'esposizione verso il Soggetto Beneficiario, con particolare riferimento al passaggio nelle categorie "inadempienza probabile" e "sofferenza" e agli eventuali rientri in bonis da tali categorie, nonché all'assegnazione o meno dell'attributo *forborne*;
- aa) in presenza di Finanziamento REPowerEU, mantenere, raccogliere, organizzare e trasmettere prontamente e in tempo utile tutti i dati e le informazioni necessarie per consentire a CDP di effettuare le segnalazioni di vigilanza previste del Finanziamento REPowerEU quale finanziamento conto terzi e, in particolare, a comunicare eventuali mancati pagamenti di qualsiasi somma dovuta ai sensi del Finanziamento REPowerEU e, se disponibili, le eventuali ragioni, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dal verificarsi di tali eventi;
- bb) comunicare al Soggetto Attuatore, a CDP e, in presenza di Garanzia SACE, anche a SACE, l'inadempimento da parte del Soggetto Beneficiario nel pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, del Finanziamento REPowerEU, anche in relazione ai soli interessi di preammortamento;
- cc) su eventuale richiesta di CDP e/o del Soggetto Attuatore, fornire i dati concernenti gli oneri, le spese e le commissioni connessi al Finanziamento REPowerEU posti a carico del Soggetto Beneficiario ai sensi del successivo articolo 9 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento REPowerEU*);
- dd) su eventuale richiesta di CDP fornire ogni e qualsiasi altra informazione, dichiarazione e/o documento necessari o utili a CDP per garantire supporto nell'adempimento degli obblighi di reportistica previsti dal framework REPowerEU.

Articolo 4

(Impegni di CDP)

CDP si impegna a:

- a) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla presente Convenzione e dalla Normativa Applicabile;
- b) conferire il Mandato alla Banca Convenzionata in relazione al Finanziamento REPowerEU;

- c) effettuare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni nei confronti della Banca Convenzionata, in coerenza con le proprie policy e procedure interne;
- d) mettere a disposizione della Banca Convenzionata le risorse per l'erogazione dei Finanziamenti REPowerEU, secondo le previsioni di cui all'articolo 10 (*Messa a disposizione dei fondi per l'erogazione del Finanziamento REPowerEU*);
- e) sulla base delle informazioni acquisite dalle Banche Convenzionate, effettuare le segnalazioni di vigilanza previste del Finanziamento REPowerEU quale finanziamento conto terzi.

Articolo 5

(Impegni del Soggetto Attuatore)

Il Soggetto Attuatore si impegna in particolare a:

- a) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla presente Convenzione e dalla Normativa Applicabile;
- b) mantenere sul proprio sito internet il monitoraggio della Dotazione CDP, comunicandone l'eventuale esaurimento;
- c) trasmettere, entro i termini previsti dalla Normativa Applicabile, alla Banca Convenzionata, a SACE e, in presenza di Finanziamento REPowerEU, anche a CDP, il Provvedimento di Ammissione, ai fini della stipula del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario e/o della Garanzia SACE;
- d) informare la Banca dell'accettazione della richiesta di proroga dei termini temporali relativi al completamento del Progetto di Investimento;
- e) comunicare prontamente alle Banche Convenzionate eventuali eventi di cui sia venuto a conoscenza che possano comportare la necessità di acquisire una nuova Valutazione;
- f) comunicare l'avvio di un procedimento di revoca e dell'eventuale Atto di Revoca adottato nei confronti del Soggetto Beneficiario, dandone contestualmente comunicazione al Soggetto Beneficiario, alla Banca Convenzionata e a SACE in presenza di Garanzia SACE, nonché a CDP in presenza di un Finanziamento REPowerEU
- g) procedere all'adozione, nei casi dovuti, dell'Atto di Revoca, dandone contestualmente comunicazione al Soggetto Beneficiario, alla Banca Convenzionata e a SACE, nonché a CDP in presenza di un Finanziamento REPowerEU;
- h) in corrispondenza delle singole richieste di erogazione (anche in caso di richiesta di anticipazione) presentate dai Soggetti Beneficiari, trasmettere alla relativa Banca Convenzionata, nonché a CDP in presenza di un Finanziamento REPowerEU e a SACE, in presenza di Garanzia SACE, la Comunicazione Esito Istruttoria;
- i) procedere, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della eventuale positiva nuova Valutazione della Banca Convenzionata ai sensi del precedente articolo 3, lettera o), ad effettuare tutte le opportune verifiche e valutazioni e, in caso di esito positivo delle stesse, a trasmettere alla Banca Convenzionata, a SACE e – in presenza di un Finanziamento REPowerEU – a CDP la comunicazione in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti in capo dal Soggetto Beneficiario, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Attuativo, ferma restando la facoltà della Banca Convenzionata di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del, e/o il recesso dal, Contratto di Finanziamento REPowerEU, di cui all'articolo 3, lettera r);
- j) trasmettere a CDP ogni informazione ragionevolmente richiesta per consentirle di predisporre la relazione semestrale finalizzata al monitoraggio dello stato di avanzamento relativo ai finanziamenti e alle movimentazioni della Dotazione CDP, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. c), della Convenzione Operativa.
- k) trasmettere a SACE tutte le informazioni che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere, al fine di consentirle il pieno adempimento degli oneri informativi e/o di rendicontazione previsti nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e/o di altra istituzione dello Stato.

Articolo 6

(Impegni dell'ABI)

L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle banche aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera g) del Decreto Attuativo, promuovendo attivamente l'adesione di queste ultime alla medesima.

Articolo 7

(Caratteristiche del Contratto di Finanziamento REPowerEU)

Il Contratto di Finanziamento REPowerEU è predisposto dalla Banca Convenzionata secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla Normativa Applicabile.

Il Finanziamento REPowerEU ha una durata non superiore a 10 (dieci) anni, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, incluso il periodo di preammortamento, come previsto dalla Normativa Applicabile, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. La durata del periodo di preammortamento, indicata nel Provvedimento di Ammissione, è commisurata alla durata in anni interi del Progetto di Investimento e comunque non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento REPowerEU.

Il Finanziamento REPowerEU può essere associato a un eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento, avente almeno pari durata.

L'importo del Finanziamento REPowerEU non può essere superiore (a) al 35% del valore del Progetto di Investimento, nonché (b) alla quota degli investimenti del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentivi, al netto della Sovvenzione concessa dal Soggetto Attuatore e dell'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario e/o del Finanziamento Bancario.

Le eventuali garanzie previste dal Contratto di Finanziamento REPowerEU assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento REPowerEU sia l'eventuale Finanziamento Bancario ad esso associato relativo al medesimo Progetto di Investimento, in misura proporzionale rispetto all'ammontare iniziale di ciascuno di essi, al netto dell'eventuale Garanzia SACE, che può assistere esclusivamente il Finanziamento Bancario.

Articolo 8

(Tasso del Finanziamento REPowerEU)

Il tasso da applicare al Finanziamento REPowerEU sarà definito a condizioni di mercato e determinato dalla Banca Convenzionata, in nome e per conto proprio sulla base dei propri modelli interni di valutazione del merito di credito, e concordato liberamente tra la Banca Convenzionata e il Soggetto Beneficiario.

Articolo 9

(Oneri, spese e commissioni del Finanziamento REPowerEU)

Tutti gli oneri, le spese e le commissioni maturati per le attività svolte dalla Banca Convenzionata per le attività di Valutazione ed istruttoria e per la stipula, erogazione, rimborso delle rate, e gestione del Finanziamento REPowerEU sono negoziati, sulla base di parametri e condizioni di mercato, tra la Banca Convenzionata e il Soggetto Beneficiario, che ne sostiene i relativi costi.

Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni saranno liberamente concordati, tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Convenzionata, sulla base di quanto indicato da quest'ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Con riferimento ai costi sostenuti in relazione alle attività di recupero dei Finanziamenti REPowerEU, si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 16 (*Azioni di recupero del Finanziamenti REPowerEU*).

Articolo 10

(Messa a disposizione dei fondi ed erogazione del Finanziamento REPowerEU)

La Banca Convenzionata, una volta ricevuta la Comunicazione Esito Istruttoria dal Soggetto Attuatore, richiederà a CDP, via PEC, la messa a disposizione dei fondi, specificando il conto corrente intestato alla Banca Convenzionata sul quale tale importo dovrà essere accreditato. Resta inteso che CDP trasferirà alla Banca Convenzionata fondi a valere sul Finanziamento REPowerEU esclusivamente nei casi in cui la relativa richiesta sia stata inviata a CDP con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione.

CDP provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l'importo di competenza, con data di

regolamento pari alla Data di Erogazione.

La Banca Convenzionata provvederà ad erogare al Soggetto Beneficiario il corrispondente importo, con data valuta pari alla data di messa a disposizione dei fondi da parte di CDP, in conformità alle previsioni (e subordinatamente alle condizioni) della presente Convenzione, del Contratto di Finanziamento REPowerEU e della Normativa Applicabile, ivi incluse in particolare quelle relative alla revoca, totale o parziale, degli incentivi.

L'erogazione del Finanziamento REPowerEU, nonché dell'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento e disciplinato dal medesimo Contratto di Finanziamento REPowerEU, avviene su un conto corrente intestato al Soggetto Beneficiario, previa acquisizione delle eventuali garanzie, compresa l'eventuale Garanzia SACE a valere sul Finanziamento Bancario, indicate nella relativa Valutazione e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento REPowerEU, a SAL, così come stabilito dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del Progetto di Investimento agevolato.

Il Soggetto Beneficiario può richiedere un'anticipazione fino al 30% dell'importo del Finanziamento REPowerEU, previo rilascio di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, fermo restando che la restante quota del Finanziamento REPowerEU è erogata per SAL e che il saldo è erogato a seguito della conclusione e rendicontazione finale del Progetto di Investimento, subordinatamente alla ricezione della Comunicazione Esito Istruttoria da parte del Soggetto Attuatore. Ai fini dell'erogazione dell'eventuale anticipazione del Finanziamento REPowerEU, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa acquisita dalla Banca Convenzionata dovrà essere rilasciata da una banca censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia ovvero (i) una compagnia assicurativa italiana autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 – Cauzione, iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS, ovvero (ii) un'impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell'UE che sia stata abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 - Cauzione in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, avere le caratteristiche previste dalle policy interne della Banca Convenzionata per i casi della specie e dovrà comunque essere incondizionata, a prima richiesta, e prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile e la rinuncia alle eccezioni di cui all'articolo 1957 del Codice Civile.

Ciascuna erogazione del Finanziamento REPowerEU da parte della Banca Convenzionata sarà condizionata al previo ricevimento delle somme relative alla Dotazione CDP da parte di CDP. CDP si impegna a manlevare e tenere indenne la Banca Convenzionata da qualsivoglia azione o richiesta di risarcimento danni accertati in giudizio con provvedimento non impugnabile che il Soggetto Beneficiario dovesse avanzare nei confronti della Banca Convenzionata per effetto della mancata o ritardata messa a disposizione dei fondi del Finanziamento REPowerEU da parte della Banca Convenzionata per causa imputabile a CDP, ad esclusione delle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, nonché nelle ipotesi di dolo o colpa della Banca Convenzionata, anche qualora in concorso con CDP.

È fatta salva la possibilità, per la Banca Convenzionata, di disciplinare autonomamente i termini e le modalità di erogazione del Finanziamento Bancario, anche laddove relativo al medesimo Progetto di Investimento.

Le Parti si danno atto e accettano che, nel caso in cui la Dotazione CDP non dovesse essere messa per qualsiasi ragione a disposizione della Banca Convenzionata nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente Convenzione, quest'ultima potrà liberamente deliberare di sostituire la Dotazione CDP con provvista propria a tassi di mercato, dandone tempestiva comunicazione a CDP.

Articolo 11

(Modifiche successive alla Valutazione)

Qualora, prima della stipula di un Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o di un Contratto di Finanziamento Bancario:

- a) la Banca Convenzionata, in considerazione di intervenute variazioni del Progetto di Investimento oggetto del Finanziamento REPowerEU e/o di Finanziamento Bancario, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del relativo Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione, eventualmente anche di carattere solo confirmatorio di quella precedentemente adottata, e/o
- b) il Soggetto Attuatore informi in tempo utile la Banca Convenzionata, CDP e SACE che, in considerazione di intervenuti controlli e/o variazioni del Progetto di Investimento oggetto del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni e, eventualmente, acquisire una nuova Valutazione,

la Banca Convenzionata sospenderà la stipula del relativo Contratto di Finanziamento REPowerEU e del Contratto di Finanziamento Bancario (nel caso in cui per quest'ultimo sia stata richiesta la Garanzia SACE e in presenza di un Finanziamento REPowerEU) e ne darà pronta informazione al Soggetto Attuatore, nonché a CDP, in presenza di un Finanziamento REPowerEU e a SACE, in presenza di Garanzia SACE.

A seguito di una nuova Valutazione con esito positivo, la Banca Convenzionata provvederà a trasmettere la Sintesi di Valutazione aggiornata al Soggetto Attuatore e – in presenza di un Finanziamento REPowerEU – a CDP e – in presenza di Garanzia SACE – a SACE.

Qualora, successivamente alla stipula di un Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o di un Contratto di Finanziamento Bancario:

- a) la Banca Convenzionata, in considerazione di intervenute variazioni del Progetto di Investimento oggetto del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del relativo Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione, eventualmente anche di carattere solo confermativo di quella precedentemente adottata, e/o
- b) il Soggetto Attuatore informi in tempo utile la Banca Convenzionata che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni del Progetto di Investimento oggetto del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova Valutazione,

la Banca Convenzionata ne darà pronta informazione a CDP, in presenza di un Finanziamento REPowerEU, a SACE, in presenza di Garanzia SACE e, nel caso previsto alla precedente lettera a), al Soggetto Attuatore. Qualora, in conseguenza di ciò e fatti salvi i casi di revoca degli incentivi, venga adottata una nuova Valutazione, la Banca Convenzionata provvederà a trasmettere la relativa Sintesi di Valutazione al Soggetto Attuatore e, in presenza di un Finanziamento REPowerEU, a CDP e in presenza di Garanzia SACE, a SACE e la Banca Convenzionata, se necessario, provvederà prontamente al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o del Contratto di Finanziamento Bancario. Resta inteso che, in pendenza del completamento del nuovo iter valutativo conseguente alle variazioni sopra indicate, le erogazioni del Finanziamento REPowerEU saranno sospese e che, nel caso in cui la nuova Valutazione sia negativa, le erogazioni saranno definitivamente interrotte.

Sarà cura della Banca Convenzionata trasmettere prontamente a CDP e al Soggetto Attuatore copia dell'adeguamento del Contratto di Finanziamento REPowerEU, ovvero al Soggetto Attuatore copia dell'adeguamento del Contratto di Finanziamento Bancario, nelle forme previste al precedente articolo 3, lettera i).

Articolo 12

(Rientro del Finanziamento REPowerEU)

La Banca Convenzionata provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare, alle scadenze di cui all'articolo 7 (*Caratteristiche del Contratto di Finanziamento REPowerEU*) che precede, le rate del Finanziamento REPowerEU e provvederà a trasferire a CDP, sul conto corrente bancario da questa indicato, le quote, tanto in linea capitale quanto in linea interessi, nonché ad ogni altro titolo, relative al Finanziamento REPowerEU, secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione, fornendo a CDP tutte le informazioni ritenute necessarie alla riconciliazione degli incassi ricevuti.

Articolo 13

(Estinzione anticipata del Finanziamento REPowerEU)

Il Soggetto Beneficiario avrà la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento REPowerEU nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento, secondo i termini e le condizioni previste dal Contratto di Finanziamento REPowerEU.

Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario e/o il Proprietario/Gestore dell'Immobile che ne trasferisca il beneficio al Soggetto Beneficiario percepisca anche gli incentivi del Conto Termico in relazione all'immobile oggetto del Progetto di Investimento, il Soggetto Beneficiario dovrà procedere all'estinzione anticipata, parziale o totale, del Finanziamento REPowerEU per un importo pari alla quota che determini la violazione del divieto di cumulo previsto al comma 3 dell'articolo 3 del Decreto Attuativo.

Articolo 14

(Revoca degli incentivi)

In caso di inadempienza da parte del Soggetto Beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Applicabile e/o dal Contratto di Finanziamento REPowerEU, quest'ultimo potrà essere risolto con le conseguenze previste per questa evenienza dalla Normativa Applicabile, dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento REPowerEU.

In caso di adozione di un Atto di Revoca avente ad oggetto la revoca totale degli incentivi, la Banca Convenzionata dovrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento REPowerEU ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi. In tal caso, resta comunque salva la facoltà della Banca Convenzionata di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento REPowerEU anche per la parte relativa all'eventuale Finanziamento Bancario, laddove regolato con il medesimo contratto fermo restando che, in caso di Garanzia SACE, la Banca Convenzionata dovrà attivare tali rimedi qualora lo richieda SACE.

Articolo 15

(Diligenza e altri impegni)

Le Parti garantiscono reciprocamente l'applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per l'espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse.

Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'articolo 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) in tutti i documenti amministrativi e contabili di cui alla presente Convenzione. Più in particolare, il CUP generato dal Soggetto Attuatore all'atto dell'ammissione dei Soggetti Beneficiari agli incentivi dovrà essere successivamente indicato anche da CDP, dalla Banca Convenzionata e dai Soggetti Beneficiari nell'ambito di tutti i documenti amministrativi e contabili che caratterizzano il rapporto di Finanziamento REPowerEU e/o gli incentivi, ivi inclusi il Contratto di Finanziamento REPowerEU, gli atti necessari per l'acquisizione di eventuali garanzie accessorie, gli ulteriori atti che determinino variazioni soggettive o oggettive al Contratto di Finanziamento REPowerEU, la documentazione di natura contabile presentata ai fini dell'ottenimento delle singole erogazioni delle quote del Finanziamento REPowerEU, nonché ad indicare il CUP nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative a ciascuna erogazione.

La Banca Convenzionata si impegna, altresì, a inserire nel Contratto di Finanziamento REPowerEU un'apposita clausola diretta a garantire il puntuale rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari, degli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'articolo 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, ivi inclusa l'indicazione di un conto corrente dedicato da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per tutte le operazioni e i pagamenti connessi al Finanziamento REPowerEU e/o agli incentivi.

La Banca Convenzionata si impegna ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale far confluire le risorse messe a disposizione da parte di CDP a valere sui Finanziamenti REPowerEU.

Articolo 16

(Azioni di recupero del Finanziamento REPowerEU)

A seguito del verificarsi di uno degli eventi riportati nell'articolo 13 del Decreto Attuativo il Soggetto Attuatore provvede alla revoca del beneficio concesso.

Stante che il Soggetto Attuatore è il soggetto deputato al recupero del Finanziamento REPowerEU come previsto dal comma 2 del articolo 13 del Decreto Attuativo, considerato inoltre che nella Convenzione Operativa gli articoli 10 e 11 prevedono che la Banca Convenzionata possa procedere al recupero "*Nei soli casi in cui sia ritenuto opportuno dalla Banca Convenzionata o in caso di impedimenti normativi che ostacolano il riconoscimento della titolarità dell'azione da parte del Soggetto Attuatore, previa informativa e accordo con il Soggetto Attuatore*" si conviene che la ricezione dell'Atto di Revoca, come previsto all'articolo 5 lettera f), rappresenti l'autorizzazione del Soggetto Attuatore alla Banca Convenzionata ad avviare l'azione di recupero in relazione al Finanziamento REPowerEU.

La Banca Convenzionata eserciterà tempestivamente ogni azione giudiziale e stragiudiziale necessaria e/o opportuna per il recupero dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento REPowerEU, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'escussione delle garanzie personali e/o reali costituite a tutela del credito oggetto del recupero. In ogni caso, la Banca Convenzionata valuterà l'avvio delle attività di recupero:

- (i) allorché almeno 2 (due) rate del Finanziamento REPowerEU risultino, anche solo parzialmente, insolute e ogni attività di sollecito e precontenzioso attivata sia risultata infruttuosa, ovvero

- (ii) in ogni caso, laddove l'avvio di Procedure di Recupero e/o di Procedure Concorsuali (o l'intervento nelle stesse) risulti comunque necessario per il recupero dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento REPowerEU.

La Banca Convenzionata svolgerà le attività di propria competenza in linea con le direttive e le prassi operative utilizzate per le attività svolte per conto proprio, oltre che secondo criteri di diligenza professionale.

La Banca Convenzionata, con riferimento allo svolgimento delle azioni di recupero eventualmente da essa svolte, dichiara che agirà secondo i medesimi criteri di diligenza professionale di cui sopra e comunque secondo buona fede e correttezza e che qualora venisse a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi si asterrà dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli in relazione al recupero del Finanziamento REPowerEU.

La Banca Convenzionata potrà avvalersi, per le attività di recupero in sede giudiziale, di professionisti scelti dalla stessa, tra quelli di sua fiducia, cui normalmente si affida o si affiderebbe per lo svolgimento delle medesime attività su crediti propri. Esclusivamente nei casi di cui al presente capoverso la Banca Convenzionata risponderà dell'operato dei professionisti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1717, commi 2 e 3, del Codice Civile. Le Parti concordano che in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli in cui la Banca Convenzionata si sia avvalsa di terzi per lo svolgimento di attività di recupero in sede stragiudiziale, la Banca Convenzionata risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi.

Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti in relazione al Finanziamento REPowerEU saranno restituite dalla Banca Convenzionata a CDP, al netto delle spese connesse alle attività di recupero, fornendo a CDP tutte le informazioni ritenute necessarie alla riconciliazione degli incassi ricevuti.

Eventuali accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati o strumenti simili disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito) nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria potranno essere attivati tenuto conto della congruità in relazione alla maggiore possibilità di recupero del credito relativo al Finanziamento REPowerEU rispetto ai recuperi attesi dall'esperimento delle azioni esecutive e dall'escussione delle garanzie reali o personali, ove presenti, ovvero rispetto alla liquidazione giudiziale (ovvero, per i soli accordi meramente dilatori, le motivazioni a supporto dell'opportunità della proposta), anche sulla base delle eventuali attestazioni rese dall'esperto indipendente con riferimento agli accordi oggetto di omologazione giudiziale. Per gli accordi o strumenti non meramente dilatori, sarà necessario il preventivo consenso del Soggetto Attuatore.

La Banca Convenzionata comunicherà a CDP e al Soggetto Attuatore le ipotesi in cui siano state già escusse le garanzie personali o reali costituite a tutela del credito, ove presenti e utilmente escutibili, e sia stata esperita ogni utile azione giudiziale e stragiudiziale sul patrimonio del debitore, anche in caso di mancata integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui al precedente paragrafo.

Resta inteso che la Banca Convenzionata effettuerà le medesime azioni di recupero sul Finanziamento REPowerEU e sull'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento, nei casi in cui le azioni di recupero non siano svolte dal Soggetto Attuatore.

Salvo i casi di obbligatoria dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o risoluzione del e/o di recesso dal Contratto di Finanziamento REPowerEU in conseguenza all'emissione dell'Atto di Revoca per la totalità degli incentivi secondo quanto previsto all'interno della presente Convenzione e in conformità con la Normativa Applicabile, la Banca Convenzionata avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento REPowerEU nei casi previsti dal Contratto di Finanziamento REPowerEU e delle disposizioni di legge applicabili e, fatti salvi i casi in cui tali eventi costituiscano automatica conseguenza di norme di legge, secondo la propria valutazione svolta usando la diligenza.

Le spese relative alle attività di recupero sostenute dalla Banca Convenzionata, anche in sede giudiziale, dovranno essere in linea con i costi sostenuti dalla Banca Convenzionata nella propria attività ordinaria, approvate dal Soggetto Attuatore e saranno a carico della Dotazione CDP. Tali spese verranno liquidate da CDP alla Banca Convenzionata semestralmente, previa presentazione di idonea documentazione (ivi inclusa l'approvazione del Soggetto Attuatore), a valere sulla Dotazione CDP. Qualora la Banca Convenzionata ne faccia richiesta, tali spese potranno essere erogate da CDP integralmente al termine delle azioni di recupero, fermo restando l'obbligo della Banca Convenzionata di procedere al tempestivo recupero nei confronti del Soggetto Beneficiario immediatamente dopo l'insorgenza della relativa spesa.

Si precisa inoltre che, nei limiti in cui la Banca Convenzionata conferisca incarichi, secondo quanto previsto al precedente paragrafo, a professionisti che acconsentano ad applicare compensi determinati sulla base dei valori medi di liquidazione ridotti nella misura massima prevista, secondo quanto indicato nel decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia del 13 agosto 2022, n.

147, ed eventualmente aggiornato tempo per tempo o comunque sulla base di onorari in linea con i minimi tariffari, altrimenti applicabili, le relative spese si intendono sin d'ora preventivamente concordate senza necessità di un'ulteriore conferma; in tutti gli altri casi, resta ferma la necessità di un preventivo accordo sulle spese tra la Banca Convenzionata e il Soggetto Attuatore. CDP rimborserà semestralmente alla Banca Convenzionata utilizzando la Dotazione CDP, alle date del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), le spese di propria competenza relative all'attività di recupero in sede giudiziale, a fronte di presentazione di idonea documentazione (ivi inclusa l'approvazione del Soggetto Attuatore).

Successivamente all'avvio delle azioni di recupero, la Banca Convenzionata fornirà aggiornamenti a CDP e al Soggetto Attuatore sull'andamento di tali attività in via continuativa, per lo meno con cadenza semestrale, e comunque tempestivamente quando necessario o a seguito di richiesta specifica di CDP o del Soggetto Attuatore, indicando per ogni Soggetto Beneficiario il seguente contenuto minimo informativo:

- data di inizio deterioramento / insoluto;
- principali cause della crisi che hanno determinato l'insoluto;
- qualora il Finanziamento REPowerEU non sia stato risolto, le motivazioni sottese a tale determinazione;
- sintesi delle principali interlocuzioni, dall'inizio del deterioramento/insoluto, tra la Banca Convenzionata e il Soggetto Beneficiario (ivi inclusi, eventuali solleciti effettuati e/o proposte formulate dal Soggetto Beneficiario);
- eventuali azioni di recupero, anche coattivo, intraprese dall'inizio del deterioramento/insoluto e relativo aggiornamento;
- qualora non siano state intraprese azioni esecutive nei confronti del debitore e dei garanti, le ragioni del mancato avvio di dette azioni;
- aggiornamenti su relazioni peritali e conferma della sussistenza delle garanzie;
- previsioni circa l'evoluzione della situazione di crisi e prospettive di recupero del credito con relative tempistiche stimate;
- in merito alle azioni di recupero in corso, il Soggetto Attuatore e CDP si riservano la facoltà di formulare alla Banca Convenzionata ogni richiesta di integrazione e chiarimento delle informazioni trasmesse.

Resta inteso che in assenza di coinvolgimento della relativa Banca Convenzionata per le attività successive alla trasmissione di solleciti di pagamento e lettere di messa in mora, il Soggetto Attuatore provvederà alle azioni di recupero della Sovvenzione e del Finanziamento RepowerEU, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 17

(Scritture contabili del Finanziamento REPowerEU)

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti, del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Convenzionata.

Articolo 18

(Trattamento fiscale)

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di registro in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.

Articolo 19

(Garanzia SACE)

Le Garanzie SACE saranno rilasciate da SACE mediante emissione automatica e digitale, con istruttoria semplificata, a seguito del previo convenzionamento tra SACE e la Banca Convenzionata, in conformità con le relative condizioni generali applicabili (la "**Convenzione SACE**"). Qualora le caratteristiche dell'operazione e/o altre motivate esigenze non rendano possibile procedere tramite Convenzione SACE, SACE potrà rilasciare garanzie *custom* previa ricezione del modulo di domanda *standard* e specifica istruttoria creditizia.

Nel caso di rilascio di Garanzia SACE, restano fermi i termini e le condizioni previsti dalla Garanzia SACE, ivi incluse, ove applicabili, le condizioni generali e particolari di polizza sottoscritte tramite Convenzione SACE. In caso

di conflitto tra i termini della presente Convenzione e le disposizioni contenute nella Garanzia SACE, queste ultime prevarranno ai fini della corretta applicazione della Garanzia SACE.

Articolo 20

(Tutela dei dati personali)

Le Parti agiranno in qualità di titolari autonomi e il trattamento di dati personali afferenti ai Contratti di Finanziamento REPowerEU, effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, nonché la comunicazione e/o diffusione degli stessi, devono essere effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, al decreto legislativo n. 196/2003 e al decreto legislativo n. 101/2018 e successive integrazioni e modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che le Parti potranno trasmettere i dati relativi al Finanziamento REPowerEU:

- alla Banca d'Italia, all'ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali (ivi inclusi i Ministeri), al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti;
- ad ogni altra categoria di soggetti la cui attività è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità della Convenzione.

Articolo 21

(Adesione alla Convenzione)

Il Soggetto Attuatore, l'ABI, SACE e CDP concordano che la Convenzione potrà essere estesa a ciascun soggetto, avente le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera g) del Decreto Attuativo, che presenti una richiesta di adesione (la "**Richiesta di Adesione**") e non si trovi in stato di insolvenza ovvero sottoposto ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70 del Testo Unico Bancario, ad una procedura concorsuale, di insolvenza, di risoluzione o liquidatoria allo stesso applicabile.

La Richiesta di Adesione, predisposta secondo il modello Allegato 1 alla Convenzione, dovrà essere sottoscritta digitalmente da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato e trasmessa in pari data mediante PEC al Soggetto Attuatore, all'ABI, a SACE e a CDP agli indirizzi di cui al successivo articolo 24 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*), unitamente alla documentazione alla stessa allegata.

Con la sottoscrizione e trasmissione della Richiesta di Adesione, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, in conformità al presente Articolo il soggetto richiedente aderirà alla presente Convenzione in qualità di Banca Convenzionata e diverrà, dunque, Parte della Convenzione in tale capacità, assumendo tutti i relativi obblighi e acquisendone i diritti, a decorrere dall'ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte del Soggetto Attuatore, dell'ABI, di SACE e di CDP.

Resta inteso che l'adesione alla Convenzione da parte della Banca Convenzionata verrà meno qualora vengano meno i requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o dalla presente Convenzione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile nei confronti del Soggetto Attuatore, dell'ABI, di SACE e/o di CDP.

Articolo 22

(Legge applicabile – Foro competente)

La presente Convenzione è governata dalla legge italiana e dovrà interpretarsi in conformità alla medesima.

Qualsiasi controversia, anche di natura extracontrattuale, che dovesse insorgere e/o derivare e/o essere in qualsiasi modo connessa alla presente Convenzione sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Articolo 23

(Durata e registrazione)

La presente Convenzione avrà immediata efficacia tra il Soggetto Attuatore, l'ABI, SACE e CDP e sarà altresì efficace nei confronti della Banca Convenzionata dalla data di efficacia della adesione secondo quanto previsto dall'articolo 21 (*Adesione alla Convenzione*) che precede. La Convenzione sarà, in ogni caso, valida tra il Soggetto Attuatore, l'ABI, SACE e CDP fino alla definitiva estinzione di tutti i Finanziamenti REPowerEU stipulati ai sensi della presente Convenzione, mentre, nei confronti della Banca Convenzionata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 (*Adesione alla Convenzione*) che precede, rimarrà valida fino alla definitiva estinzione dei Finanziamenti REPowerEU e/o dei Finanziamenti Bancari stipulati da tale Banca Convenzionata.

Articolo 24

(Comunicazioni ed elezione di domicilio)

Per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, le Parti indicano rispettivamente i seguenti indirizzi:

Soggetto Attuatore:

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma
Att. dell'Ing. Gianenrico Mezzetti
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): gsespa@pec.gse.it

ABI:

Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù, n. 49
00186 - Roma
Att. del Servizio di Segreteria Generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): abi@pec.abi.it

SACE:

SACE S.p.A.
Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma
Att. della Dott.ssa Lorenza Vitali
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): legalesace@pec.it

CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma
Att. del Dott. Giovanni Martuscelli
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it

Banca Convenzionata:

Presso l'indirizzo indicato nella Richiesta di Adesione relativo a ciascuna Banca Convenzionata.

Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.

Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Soggetto Attuatore, dall'ABI, da SACE e da CDP e dalla relativa Banca Convenzionata in relazione alla presente Convenzione.

Fatto salvo quanto altrimenti specificato, l'invio di comunicazioni relative ai Finanziamenti REPowerEU avverrà a mezzo di posta elettronica certificata e si intenderà efficacemente e validamente eseguito al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione con esito positivo, fermo restando che, laddove CDP ne faccia ragionevole e motivata richiesta alla Banca Convenzionata, tutte le comunicazioni da effettuarsi, incluse quelle aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili, saranno effettuate con le diverse modalità eventualmente indicate da CDP tali da garantire l'autenticità, l'integrità e la provenienza delle stesse.

Articolo 25

(Codice Etico, codici di comportamento, Modello 231 e Anticorruzione)

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione - ove presenti - del Codice Etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs 231 del 2001, del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e delle policy anticorruzione di ciascuna delle altre Parti, messe a disposizione o disponibili sui rispettivi siti internet e di conoscerne integralmente il contenuto.

Ciascuna Parte si obbliga, inoltre, nei confronti delle altre Parti a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nei documenti citati ai punti precedenti da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna

Parte o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni.

Articolo 26

(Prevalenza, forma della Convenzione e aggiornamenti tecnici)

La Convenzione è redatta nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

Ogni modifica della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto di comune accordo tra tutte le Parti. Il Soggetto Attuatore, l'ABI e SACE riconoscono che CDP potrà apportare, previo accordo con le altre Parti, aggiornamenti di natura meramente tecnica alla presente Convenzione e ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet antecedentemente alla data di entrata in vigore dei già menzionati aggiornamenti.

Roma, 29 luglio 2025

Per il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Per Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP S.p.A.

Per l'Associazione Bancaria Italiana

Per SACE S.p.A.

Allegato 1 alla Convenzione

Modello di Richiesta di Adesione alla Convenzione

[Su carta intestata della banca che richiede l'adesione alla Convenzione]

Spettabile

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito, "**Soggetto Attuatore**")

Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 - Roma

Alla cortese attenzione dell'Ing. Gianenrico Mezzetti

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): gsespa@pec.gse.it

Spettabile

Associazione Bancaria Italiana (di seguito, "**ABI**")

Piazza del Gesù, n. 49

00186 - Roma

Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): abi@pec.abi.it

Spettabile

SACE S.p.A. (di seguito, "**SACE**")

Piazza Poli, 37/42 00187 - Roma

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Lorenza Vitali

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): legalesace@pec.it

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**")

Via Goito 4

00187 – Roma

Alla cortese attenzione di Finanzia Strutturata Istituzioni Finanziarie – Dott. Giovanni Martuscelli

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it

(via PEC)

Oggetto: Lettera di Adesione alla Convenzione (come *infra* definita)

Premesso che:

- A. in data [•] luglio 2025 è stata stipulata, tra il Soggetto Attuatore, l'ABI, SACE e CDP, una convenzione (la "**Convenzione**") per la regolamentazione, tra l'altro, dei rapporti inerenti le attività istruttorie nonché la stipula, l'erogazione, il rimborso delle rate, la gestione e il recupero dei finanziamenti nell'ambito degli incentivi di cui all'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR e in coerenza con e nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile (come definita nella Convenzione);
- B. la Convenzione è aperta all'adesione di soggetti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera g) del Decreto Attuativo, che ne facciano richiesta in conformità a quanto previsto all'articolo 21 (*Adesione alla Convenzione*) della Convenzione medesima, al fine di assumere il ruolo di "*Banche Convenzionate*" (come definite in Convenzione);
- C. [*nome della banca aderente*] intende aderire alla Convenzione per divenirne parte e assumere il ruolo di Banca Convenzionata, assumendone tutti i relativi obblighi e acquisendone i diritti ivi previsti;

tutto ciò premesso, con il presente atto [*banca aderente*]:

1) dichiara di:

- a. essere un istituto di credito abilitato all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;

- b. non trovarsi in stato di insolvenza o di crisi né di essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, di insolvenza, di risoluzione o liquidatoria alla stessa applicabile;
 - c. aver preso visione della Convenzione (ivi inclusi i relativi allegati), di averne esaminato attentamente il contenuto e di conoscerla e condividerla pienamente e integralmente;
 - d. conoscere la normativa richiamata nella Convenzione e la normativa comunque applicabile in relazione alla stessa e allo strumento ivi disciplinato;
 - e. disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il presente atto di adesione alla Convenzione e per legittimamente adempiere le obbligazioni previste nella Convenzione in virtù e in conformità della medesima e della normativa a questa applicabile;
- 2) aderisce, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 21 (*Adesione alla Convenzione*) della Convenzione, alla Convenzione medesima e si impegna a rispettare quanto in essa contenuto, assumendo tutti gli obblighi ivi previsti a carico della Banca Convenzionata;
- 3) ai sensi dell'articolo 24 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*) della Convenzione, indica, per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, i seguenti indirizzi:

[nome banca]

[indirizzo]

[Cap - Città]

Att. [•]

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•];

- 4) elegge, a tutti gli effetti, il proprio domicilio in relazione alla Convenzione presso l'indirizzo indicato al precedente punto 3);
- 5) accetta espressamente quanto previsto all'articolo 22 (*Legge applicabile – Foro competente*) della Convenzione;
- 6) prende atto che il venir meno dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile (come definita nella Convenzione) e/o dalla Convenzione nei termini previsti dalla Convenzione comporterà il venir meno dell'adesione di [nome della banca] alla Convenzione.
- 7) indica i seguenti nominativi aziendali di riferimento:

Nome e Cognome: _____ Tel: _____ Email: _____ Nome e Cognome: _____ Tel: _____ Email: _____
--

[Banca Aderente]

- 8) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, [Banca aderente] dichiara altresì di approvare specificamente le seguenti clausole della Convenzione: Articolo 3 (*Impegni della Banca Convenzionata*), Articolo 4 (*Impegni di CDP*), Articolo 5 (*Impegni del Soggetto Attuatore*), Articolo 7 (*Caratteristiche del Contratto di Finanziamento REPowerEU*), Articolo 8 (*Tasso del Finanziamento REPowerEU*), Articolo 9 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento REPowerEU*), Articolo 10 (*Messa a disposizione dei fondi ed erogazione del Finanziamento REPowerEU*), Articolo 12 (*Rientro del Finanziamento REPowerEU*), Articolo 13 (*Estinzione anticipata del Finanziamento REPowerEU*), Articolo 14 (*Revoca degli incentivi*), Articolo 15 (*Diligenza e altri impegni*), Articolo 16 (*Azioni di recupero del Finanziamento REPowerEU*), Articolo 21

(Adesione alla Convenzione), Articolo 22 (Legge applicabile – Foro competente) e Articolo 23 (Durata e registrazione).

[Banca Aderente]

Allegato 2 alla Convenzione
Modello di Sintesi di Valutazione

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA CONVENZIONATA]

Spett.le

Spettabile

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 - Roma

Alla cortese attenzione dell'Ing. Gianenrico Mezzetti

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): gsespa@pec.gse.it

(di seguito, il "**Soggetto Attuatore**")

[Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4

00187 – Roma

Alla cortese attenzione di Finanza Strutturata Istituzioni Finanziarie – Dott. Giovanni Martuscelli

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it

(di seguito, "**CDP**") (da inserire solo nel caso in cui nell'istanza di accesso ai benefici sia previsto il Finanziamento REPowerEU)

[Spettabile

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37/42 00187 - Roma

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Lorenza Vitali

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): legalesace@pec.it

(di seguito, "**SACE**") (da inserire solo nel caso in cui nell'istanza di accesso ai benefici sia prevista la Garanzia SACE)

e

Spett.le

[INSERIRE DATI ESCo/SOGGETTO BENEFICIARIO] (di seguito, la "**ESCo**"/"**SPV**" (ove costituita)/il "**Soggetto Beneficiario**") (indicare "**ESCo**"/ "**SPV**" (ove costituita) ovvero "**Soggetto Beneficiario**" a seconda che la presente Sintesi di Valutazione sia rilasciata in sede di istanza di accesso ai benefici, ovvero a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento di ammissione da parte del Soggetto Attuatore).

SINTESI DI VALUTAZIONE DEL FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207, ARTICOLO 1, COMMI DA 513 A 519 E DEL DECRETO DEL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE DEL 9 APRILE 2025, PUBBLICATO IL 22 MAGGIO 2025, ADOTTATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PREMESSO CHE

1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra il Soggetto Attuatore, l'ABI, SACE e CDP sottoscritta in data [•] luglio 2025, (di seguito, la "**Convenzione**"), alla quale [nome della Banca Convenzionata] ha aderito in data [data adesione].

2. [La ESCo/SPV/Il Soggetto Beneficiario], qui di seguito identificata/o, ha presentato istanza di accesso ai benefici per il Progetto di investimento sotto descritto:

- [_____]
(di seguito, il “**Progetto di Investimento**”) (richiamare gli elementi caratterizzanti del Progetto).
- [ESCo/SPV/Soggetto Beneficiario]:
[_____]
 - Codice fiscale: [_____]
 - Sede legale:
 - Comune: [_____]
 - Prov.: [_____]
 - Indirizzo e CAP: [_____]
 - PEC: [_____]
- Costo del Progetto di Investimento: non superiore a euro [_____]
(riportare il costo del Progetto di Investimento come indicato nell’istanza di accesso ai benefici);
- Durata del Progetto di Investimento: [_____]
(riportare la durata del Progetto di Investimento, come indicata nell’istanza di accesso ai benefici).

3. La valutazione del merito di credito [della ESCo/SPV/del Soggetto Beneficiario] (definita nella Convenzione “Valutazione”) è stata effettuata sulla base di quanto previsto nella Convenzione e della Normativa Applicabile.

Tutto ciò premesso, si comunica che in relazione al sopra indicato Progetto di Investimento, nell’ambito della Valutazione la sottoscritta Banca Convenzionata ha positivamente accertato il merito creditizio del [ESCo/SPV/Soggetto Beneficiario] al fine della concedibilità di [un finanziamento, della durata sotto indicata, per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [_____] (definito nella Convenzione “Finanziamento REPowerEU”), da erogarsi da parte della Banca Convenzionata a tasso di mercato/ [nonché] / [un finanziamento, della durata sotto indicata, per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [_____] (definito nella Convenzione “Finanziamento Bancario”)]; (inserire rispettivamente in presenza di un Finanziamento REPowerEU, di un Finanziamento Bancario o di entrambi)

Il [Finanziamento REPowerEU] [e il] [Finanziamento Bancario], oggetto di positiva Valutazione e [destinato]/[destinati] alla realizzazione del Progetto di Investimento suindicato, [presenta/presentano], tra le altre, le seguenti caratteristiche:

[- durata massima di [____] anni, di cui massimo [____] di preammortamento, per il Finanziamento REPowerEU;]

[- durata massima di [____] anni, di cui massimo [____] di preammortamento, per il Finanziamento Bancario;]
(inserire rispettivamente solo in presenza di un Finanziamento REPowerEU, di un Finanziamento Bancario o di entrambi)

- garanzie: [_____] (se previste)

[_____]
[_____]

(indicare il dettaglio analitico delle garanzie da acquisire e dei soggetti che le concedono, compresa l’eventuale Garanzia SACE sull’eventuale Finanziamento Bancario).

[In ordine alle garanzie sopra indicate, la sottoscritta Banca Convenzionata dichiara che le stesse, sulla base della documentazione agli atti e delle istruttorie tecniche e legali effettuate, risultavano individuate e acquisibili alla data della Valutazione, che dalla data della Valutazione non sono intercorse circostanze che rendano necessario o opportuno modificare le garanzie sopra indicate, fermo restando l’impegno della sottoscritta Banca Convenzionata ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione].

La suddetta Valutazione ha validità fino al [data di fine validità]. Resta inteso che, qualora la sottoscritta Banca Convenzionata venga a conoscenza di eventi che alterino il merito di credito [della ESCo/SPV/del Soggetto Beneficiario] oggetto della Valutazione, il [Finanziamento REPowerEU] [e il] [Finanziamento Bancario]

[potrà/potranno] essere oggetto di una nuova Valutazione, sempre in conformità a quanto previsto nella Convenzione.

La stipula del contratto relativo al [Finanziamento REPowerEU (definito nella Convenzione “*Contratto di Finanziamento REPowerEU*”) [e al] [Finanziamento Bancario (definito nella Convenzione “*Contratto di Finanziamento Bancario*”)] rimane subordinata, tra l'altro:

- a) alla trasmissione, da parte del Soggetto Attuatore, del Provvedimento di Ammissione;
- b) al rispetto dei termini e condizioni fissati Normativa Applicabile; e
- c) al positivo esito delle consuete verifiche tecniche e legali effettuate sulla base delle ordinarie procedure interne, incluse le verifiche antiriciclaggio.

[Banca Convenzionata]

Allegato 3 alla Convenzione

Linee Guida

1. Premessa

Scopo delle presenti linee guida (le "**Linee Guida**") è individuare i termini e le condizioni cui dovrà conformarsi l'autonomia delle parti nella predisposizione dei Contratti di Finanziamento REPowerEU e offrire un'elencazione indicativa delle problematiche da tenere in considerazione, in relazione al Finanziamento REPowerEU, ferme restando le previsioni di cui alla Convenzione e, in ogni caso, alla Normativa Applicabile.

Le Linee Guida non esauriscono l'analisi né dei possibili vincoli derivanti dalle previsioni normative suscettibili di applicazione in relazione ai Finanziamenti REPowerEU, né dei termini e delle condizioni dei relativi Contratti di Finanziamento REPowerEU.

2. Definizioni

I termini con le iniziali in lettera maiuscola nelle Linee Guida, laddove non definiti negli articoli che seguono delle Linee Guida medesime, dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nel documento Allegato *sub "A"* (*Definizioni*) alle Linee Guida.

3. Principi generali

3.1 Normativa applicabile

- a) **Legge;**
 - b) **Decreto Attuativo;**
 - c) **Convenzione Operativa;**
 - d) **Convenzione;** e
 - e) **Regole Operative**
- la "**Normativa Applicabile**".

3.2 Componenti del Finanziamento REPowerEU

Ai sensi della Normativa Applicabile è previsto che il Progetto di Investimento possa essere finanziato pro quota, ove richiesto, attraverso un Finanziamento REPowerEU concesso dalla Banca Convenzionata con le risorse della Dotazione CDP, cui può affiancarsi un eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento.

3.3 Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori

- 3.3.1 Posto che il Finanziamento REPowerEU, unitamente all'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento, può coprire esclusivamente la percentuale dei costi ammissibili agli incentivi indicata dal Provvedimento di Ammissione sulla base della Normativa Applicabile, rimane inteso che, nel caso in cui il Soggetto Beneficiario intenda far fronte a eventuali spese ulteriori rispetto al Progetto di Investimento tramite finanziamenti ulteriori concessi dalla medesima banca, il credito relativo a tali eventuali finanziamenti ulteriori, nonché le garanzie eventualmente concesse a tutela di tale credito, ove la natura delle garanzie medesime lo consenta, devono avere grado subordinato rispetto al Finanziamento REPowerEU.
- 3.3.2 A tal fine, il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà includere un impegno da parte del Soggetto Beneficiario a far sì che i documenti relativi a tali eventuali finanziamenti ulteriori diano conto dell'esistenza del Finanziamento REPowerEU e dell'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento e prevedano che il credito derivante dal relativo finanziamento ulteriore sia postergato rispetto ai crediti derivanti dal Finanziamento REPowerEU e all'eventuale Finanziamento Bancario.
- 3.3.3 Fermo restando il rispetto dei principi applicabili al Finanziamento REPowerEU, il Finanziamento REPowerEU, unitamente all'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento, può essere concesso con previsione di un rimborso *pari passu* o in via subordinata rispetto agli ulteriori finanziamenti di cui al precedente paragrafo 3.3.1 contratti dal Soggetto Beneficiario, nei limiti degli importi in linea capitale concessi a valere sui detti finanziamenti alla data

della Valutazione e a condizione che (i) gli stessi finanziamenti risultino, al momento della Valutazione, già concessi e/o erogati al Soggetto Beneficiario per detti importi e (ii) la Banca Convenzionata abbia tenuto conto dei medesimi nell'effettuare la Valutazione.

3.4 *Garanzie*

- 3.4.1 Il Contratto di Finanziamento REPowerEU sarà redatto dalla Banca Convenzionata con la diligenza dovuta ai sensi della Convenzione e secondo la migliore prassi della Banca Convenzionata per operazioni di finanziamento simili. In particolare, nel disciplinare gli aspetti del Contratto di Finanziamento REPowerEU relativi alle eventuali garanzie, la Banca Convenzionata dovrà tenere conto delle garanzie indicate nella Valutazione. La Banca Convenzionata resterà, in ogni momento, l'unica responsabile nei confronti di CDP per l'adeguatezza del pacchetto di garanzie relative al Finanziamento REPowerEU e all'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento dalla stessa determinato. Resta inteso che il Finanziamento REPowerEU dovrà essere assistito dalle medesime garanzie richieste sull'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento, al netto della Garanzia SACE, che potrà assistere esclusivamente il Finanziamento Bancario.
- 3.4.2 La concessione di garanzie aggiuntive a favore di eventuali ulteriori controparti creditrici del Soggetto Beneficiario, ai sensi di contratti che dovessero essere stipulati in relazione allo sviluppo del Progetto di Investimento, ovvero la partecipazione di tali controparti al beneficio delle garanzie disposte a favore della Banca Convenzionata a fronte del Finanziamento REPowerEU, potrà essere liberamente valutata da quest'ultima, tenuto, tuttavia, conto che:
- (a) la Banca Convenzionata stessa resterà in ciascun momento l'unica responsabile nei confronti di CDP per l'adeguatezza del pacchetto di garanzie relative al Finanziamento REPowerEU, dalla stessa determinato;
 - (b) qualora l'eventuale ulteriore controparte garantita dal Soggetto Beneficiario o da eventuali terzi garanti sia la Banca Convenzionata medesima per finanziamenti diversi dall'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento, nel considerare il rilascio delle garanzie aggiuntive (o la partecipazione alle garanzie rilasciate a fronte del Finanziamento REPowerEU e dell'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento) dovrà tenersi adeguatamente conto delle problematiche legate al conflitto di interessi, anche potenziale, della Banca Convenzionata in relazione ai diversi ruoli dalla medesima ricoperti nel contesto dell'operazione; e
 - (c) il credito di tali ulteriori controparti (siano esse terzi o la medesima Banca Convenzionata) dovrà essere subordinato a quello derivante dal Finanziamento REPowerEU e dall'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento.

4. **Caratteristiche del Finanziamento REPowerEU**

4.1 *Scopo del Finanziamento REPowerEU*

- 4.1.1 Il Contratto di Finanziamento REPowerEU deve prevedere espressamente l'obbligo del Soggetto Beneficiario di utilizzare il Finanziamento REPowerEU e l'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento allo scopo esclusivo di realizzare il Progetto di Investimento che, ancorché non allegato al Contratto di Finanziamento REPowerEU, dovrà rappresentarne parte integrante e sostanziale.
- 4.1.2 La verifica della destinazione del Finanziamento REPowerEU, e dell'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento, a tale scopo da parte del Soggetto Beneficiario sarà effettuata esclusivamente dal Soggetto Attuatore e, pertanto, nessun obbligo di controllo in relazione alla modalità di utilizzo del Finanziamento REPowerEU stesso, e dell'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento, graverà su CDP e sulla Banca Convenzionata.
- 4.1.3 Il Soggetto Beneficiario dovrà assumersi la piena responsabilità della realizzazione del Progetto di Investimento. CDP e la Banca Convenzionata rimarranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione alla realizzazione del Progetto di Investimento e saranno totalmente esenti da responsabilità per attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto di Investimento medesimo.

4.2 *Importo massimo del Finanziamento REPowerEU*

- 4.2.1 Il Finanziamento REPowerEU, unitamente alla Sovvenzione, all'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento e all'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione del Soggetto Beneficiario, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili.
- 4.3 *Durata: non superiore a 10 anni incluso il preammortamento*
- 4.3.1 Ai sensi della Normativa Applicabile, il Finanziamento REPowerEU ha una durata non superiore a 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento REPowerEU, comprensivo di un periodo di preammortamento avente le caratteristiche di cui al successivo Articolo 4.9.1. L'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento dovrà avere una durata pari o superiore a quella del Finanziamento REPowerEU.
- 4.4 *Durata del Progetto di Investimento*
- 4.4.1 Il Progetto di Investimento deve essere realizzato nel rispetto dei termini previsti dalla Normativa Applicabile.
- 4.5 *Tasso di interesse - Finanziamento REPowerEU: tasso di mercato*
- 4.5.1 Il tasso di interesse del Finanziamento REPowerEU e il relativo criterio di calcolo sono concordati liberamente, a condizioni di mercato, tra la Banca Convenzionata, che agisce in nome e per conto proprio, e il Soggetto Beneficiario.
- 4.5.2 Ciascun Periodo di Interessi in relazione al Finanziamento REPowerEU comprenderà, al fine del computo degli interessi:
- (a) quanto al primo Periodo di Interessi, come primo giorno, la relativa Data di Erogazione e, come ultimo giorno, la Data di Pagamento relativa a tale Periodo di Interessi; e
 - (b) quanto ad ogni Periodo di Interessi successivo, come primo giorno, il giorno successivo alla Data di Pagamento relativa al precedente Periodo di Interessi e, come ultimo giorno, la Data di Pagamento relativa al Periodo di Interessi in essere.
- 4.5.3 Gli interessi maturati durante ciascun Periodo di Interessi sulle quote del Finanziamento REPowerEU erogate saranno pagati a ciascuna Data di Pagamento o, nel caso in cui la relativa Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa.
- 4.5.4 Le somme maturate per interessi in relazione a ciascuna erogazione del Finanziamento REPowerEU e dell'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento e durante ciascun Periodo di Interessi saranno calcolate dalla Banca Convenzionata e da questa comunicate al Soggetto Beneficiario.
- 4.6 *Erogazione del Finanziamento REPowerEU*
- 4.6.1 L'erogazione del Finanziamento REPowerEU avviene a SAL, in coerenza con quanto stabilito dalla Normativa Applicabile e subordinatamente alla ricezione della Comunicazione Esito Istruttoria da parte del Soggetto Attuatore. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento REPowerEU può prevedere che il Finanziamento REPowerEU sia erogato in anticipazione nel limite del 30%. L'eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento REPowerEU anche attraverso l'acquisizione da parte della Banca Convenzionata di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, avente le caratteristiche indicate nella Convenzione. Resta inteso che l'operatività della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa deve essere garantita entro 15 giorni solari a semplice richiesta scritta della Banca Convenzionata, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito.
- 4.6.2 L'erogazione delle quote del Finanziamento REPowerEU, nonché dell'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento, a seguito della ricezione della Comunicazione Esito Istruttoria, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Convenzionata della sussistenza delle ulteriori condizioni previste eventualmente dal Contratto di Finanziamento REPowerEU.
- 4.6.3 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che CDP abbia ricevuto da parte della Banca Convenzionata la richiesta di messa a disposizione fondi almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione prevista.

- 4.6.4 La Banca Convenzionata provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari a quella di messa a disposizione dei fondi da parte di CDP.
- 4.6.5 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra CDP e la Banca Convenzionata ai fini dell'erogazione del Finanziamento REPowerEU, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento REPowerEU.
- 4.6.6 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Convenzionata, da parte di CDP, delle risorse corrispondenti all'erogazione del Finanziamento REPowerEU costituirà una causa di sospensione dell'erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Convenzionata, del Finanziamento REPowerEU comporterà la sospensione dell'erogazione del Finanziamento REPowerEU, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento REPowerEU non comporterà alcuna responsabilità di CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Convenzionata il mancato o il ritardato versamento alla Banca Convenzionata medesima da parte di CDP delle risorse relative al Finanziamento REPowerEU.
- 4.6.7 CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentivi, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Convenzionata degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto da CDP.
- 4.6.8 Il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà prevedere l'obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
- (a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento REPowerEU: (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Convenzionata entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell'atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Convenzionata; e
 - (b) in ogni caso, a fronte dell'erogazione a saldo del Finanziamento REPowerEU e dell'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento, un atto pubblico di "utilizzo a saldo e quietanza finale",
- fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento REPowerEU.
- 4.6.9 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento REPowerEU potrà essere effettuata dalla Banca Convenzionata in pendenza di un Evento Rilevante.

4.7 *Rimborso del Finanziamento REPowerEU*

- 4.7.1 Il rimborso del Finanziamento REPowerEU deve avvenire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti a ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di Inizio Ammortamento.
- 4.7.3 Nel caso in cui una Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento di quanto dovuto in relazione al Finanziamento REPowerEU a tale Data di Pagamento sarà effettuato dal Soggetto Beneficiario alla Banca Convenzionata il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla relativa Data di Pagamento.

4.8 *Imputazione dei pagamenti*

In caso di pagamento parziale o di recupero coattivo di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario, le somme relative al Finanziamento REPowerEU incassate dalla Banca Convenzionata, o comunque recuperate sia nei confronti del Soggetto Beneficiario che di eventuali terzi, al netto di quanto previsto al successivo paragrafo 4.18, verranno restituiti a CDP.

4.9 *Periodo di Preammortamento*

- 4.9.1 Il Finanziamento REPowerEU prevede un periodo di preammortamento che deve essere commisurato alla durata del Progetto di Investimento e, comunque, della durata massima di 36

mesi, che decorre dalla Data di Sottoscrizione e si conclude alla Data di Inizio Ammortamento (il “**Periodo di Preammortamento**”). La nozione di “commisurazione alla durata del Progetto di Investimento” va intesa nel senso che la prima scadenza di ammortamento deve essere non anteriore alla Data di Pagamento del semestre successivo a quello in cui ricade l’ultimazione del Progetto di Investimento inizialmente prevista. Fermo il limite della durata massima, la durata del Periodo di Preammortamento sarà comunque stabilita dalla Valutazione. Il Periodo di Preammortamento massimo indicato non ricomprende l’eventuale preammortamento tecnico, necessario ad allineare il piano di ammortamento alla prima scadenza utile della rata (30 giugno o 31 dicembre). L’eventuale preammortamento tecnico si andrà ad aggiungere al Periodo di Preammortamento, nel limite della durata massima del Finanziamento REPowerEU.

4.9.2 Il Contratto di Finanziamento REPowerEU prevedrà, tra le condizioni per l’erogazione del Finanziamento REPowerEU, che la relativa Richiesta di Erogazione sia stata presentata dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Attuatore, secondo le modalità previste dalla Normativa Applicabile, fatta eccezione per l’eventuale Richiesta di Erogazione in anticipazione di una quota non superiore al 30% del Finanziamento REPowerEU che si prevederà venga richiesta dal Soggetto Beneficiario direttamente alla Banca Convenzionata, che ne dà comunicazione al Soggetto Attuatore.

4.9.3 Ai fini della durata del Periodo di Preammortamento si considera primo semestre intero il semestre solare in cui cade la Data di Sottoscrizione. A fini di chiarezza, si precisa che le eventuali somme erogate a valere sul Finanziamento REPowerEU dopo il Periodo di Preammortamento saranno soggette ad un periodo di preammortamento finanziario per il periodo intercorrente tra la relativa Data di Erogazione e la relativa Data di Inizio Ammortamento.

4.10 *Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento REPowerEU*

4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento REPowerEU, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabile e dal Contratto di Finanziamento REPowerEU. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto Beneficiario alla Banca Convenzionata con un preavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento REPowerEU; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata.

4.11 *Revoca degli incentivi e risoluzione del Contratto*

4.11.1 La revoca totale degli incentivi è sempre causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento REPowerEU e, al verificarsi di tale fattispecie, la Banca Convenzionata avrà l’obbligo di procedere alla risoluzione del Contratto di Finanziamento REPowerEU.

4.11.2 Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Progetto di Investimento, il Soggetto Beneficiario, anche su segnalazione della Banca Convenzionata, risulti moroso su operazioni di finanziamento, in misura tale da compromettere la valutazione del merito di credito, ovvero si trovi in stato di insolvenza, in stato di crisi ovvero in una delle situazioni di cui al Codice della Crisi o alla Legge Fallimentare ovvero sottoposto ad una Procedura Concorsuale, il Soggetto Attuatore si pronuncia in merito alla revoca o al mantenimento degli incentivi, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4.15 delle presenti Linee Guida.

4.11.3 La revoca del sostegno finanziario disposta dal Soggetto Attuatore ai sensi della Normativa Applicabile comporta, in capo al Soggetto Beneficiario, il sorgere degli obblighi restitutori secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile e indicato nell’Atto di Revoca, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4.11.4 In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento REPowerEU, siano esse determinate dalla revoca degli incentivi o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti (come di seguito definiti) previsti dal Contratto di Finanziamento REPowerEU, il Soggetto Beneficiario ha l’obbligo di restituire gli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo e gli eventuali interessi di mora.

In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento REPowerEU determinata da cause diverse dalla revoca degli incentivi, la Banca Convenzionata dovrà darne comunicazione al Soggetto Attuatore, al fine di

richiederne le determinazioni in merito alla revoca o al mantenimento degli incentivi, nonché le relative procedure operative.

- 4.11.5 L'accertamento di circostanze di revoca parziale comporta il ricalcolo delle quote erogabili e l'aggiornamento, da parte della Banca Convenzionata, del piano di ammortamento del Finanziamento REPowerEU. Le maggiori somme eventualmente già erogate sono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperati alla prima data di scadenza rata utile.

4.12 *Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia*

- 4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle garanzie a tutela del Finanziamento REPowerEU e dell'eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento, il Soggetto Beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca Convenzionata.

- 4.12.2 Qualora:

- (a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero
- (b) il Soggetto Attuatore abbia informato la Banca Convenzionata che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni del Progetto di Investimento, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nel Progetto di Investimento (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni ai sensi della Convenzione e della Normativa Applicabile,

la Banca Convenzionata sospende l'erogazione del Finanziamento REPowerEU, dandone pronta comunicazione alla CDP e (nel caso di cui alla lettera (a)) al Soggetto Attuatore, in attesa delle determinazioni di competenza.

- 4.12.3 Qualora:

- (a) la Banca Convenzionata, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione, ne darà pronta comunicazione a CDP e al Soggetto Attuatore;
- (b) nei casi di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (b), il Soggetto Attuatore, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione e dalla Normativa Applicabile, informi la Banca Convenzionata della necessità di una nuova Valutazione del Soggetto Beneficiario, la Banca Convenzionata ne darà pronta informazione a CDP.

- 4.12.4 Qualora, in conseguenza di quanto indicato al precedente paragrafo 4.12.3, e fatti salvi i casi di revoca degli incentivi, la nuova Valutazione abbia esito positivo, la Banca Convenzionata provvederà a far pervenire la relativa Sintesi di Valutazione a CDP e al Soggetto Attuatore. La Banca Convenzionata, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento REPowerEU.

- 4.12.5 Sarà cura della Banca Convenzionata trasmettere prontamente a CDP e al Soggetto Attuatore copia dell'atto di adeguamento secondo le medesime modalità previste per la trasmissione del Contratto di Finanziamento REPowerEU.

- 4.12.6 Il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo della nuova Valutazione di cui al paragrafo 4.12.3 che precede.

4.13 *Eventi Rilevanti*

Il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà prevedere una elencazione di eventi rilevanti al verificarsi dei quali la Banca Convenzionata avrà la facoltà di dichiarare il recesso, la decadenza dal beneficio del termine e/o di risolvere il Contratto di Finanziamento REPowerEU ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile (gli "**Eventi Rilevanti**"). Tali Eventi Rilevanti saranno di volta in volta individuati e descritti dalla Banca Convenzionata, cui è affidato il compito di redigere il Contratto di Finanziamento REPowerEU con la dovuta diligenza, e che, nel fare ciò, dovrà tenere conto degli Eventi Rilevanti che si renderanno opportuni o necessari, anche in base alle indicazioni espresse nella Valutazione, nonché delle proprie policy interne. La revoca totale degli incentivi dovrà comunque essere prevista come causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento REPowerEU e in tal caso la Banca Convenzionata avrà in ogni caso l'obbligo di procedere alla risoluzione del Contratto di Finanziamento REPowerEU, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.11.5 in relazione ai casi di revoca parziale degli incentivi.

Il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà in ogni caso prevedere tra gli Eventi Rilevanti le seguenti circostanze: (i) uno qualsiasi degli impegni del Soggetto Beneficiario di cui agli articoli 4.16.2 e 4.16.3 delle presenti Linee Guida non sia adempiuto; (ii) una delle dichiarazioni rilasciate dalla controparte ai sensi del paragrafo 4.16.3 delle presenti Linee Guida si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti e alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta; e (iii) nel corso del rapporto, anche a seguito delle comunicazioni cui il Soggetto Beneficiario è obbligato ai sensi delle presenti Linee Guida o del Contratto di Finanziamento REPowerEU, risulti che la posizione del Soggetto Beneficiario si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del Contratto di Finanziamento REPowerEU in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità – economica, patrimoniale e finanziaria – di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento REPowerEU.

4.14 *Pagamenti da parte di terzi*

La Banca Convenzionata avrà il diritto di rifiutare pagamenti in linea capitale o di interessi o di accessori, fatti da terzi in nome proprio quando, da tali pagamenti, possano derivare surrogazioni a favore del soggetto terzo che intenda farli, tranne che questi dichiarino espressamente di subordinare, nel rimborso e nelle garanzie acquisite dalla Banca Convenzionata, le proprie ragioni a quelle della Banca Convenzionata.

4.15 *Azioni di recupero del Finanziamento REPowerEU*

La Banca Convenzionata valuterà l'adesione a eventuali accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati, o strumenti simili disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito) nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria sulla base delle proprie ordinarie politiche creditizie, valutando in particolare la congruità dell'accordo o strumento in relazione alla maggiore possibilità di recupero del credito rispetto ai recuperi attesi dall'esperimento delle azioni esecutive e dall'escussione delle garanzie reali o personali, ove presenti, ovvero rispetto alla liquidazione giudiziale (ovvero, per i soli accordi meramente dilatori, le motivazioni a supporto dell'opportunità della proposta), anche sulla base delle eventuali attestazioni rese dall'esperto indipendente con riferimento agli accordi oggetto di omologazione giudiziale. Per gli accordi o strumenti non meramente dilatori, sarà necessario il preventivo consenso del Soggetto Attuatore.

4.16 *Dichiarazioni e Impegni del Soggetto Beneficiario*

4.16.1 Il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà prevedere le dichiarazioni e gli impegni di norma previsti dalla Banca Convenzionata nei contratti di finanziamento della medesima tipologia sulla base delle proprie policy interne, che dovranno essere indicati dalla Banca Convenzionata, incaricata di redigere il Contratto di Finanziamento REPowerEU con la dovuta diligenza, anche tenendo in considerazione la Valutazione effettuata.

4.16.2 Il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà inoltre prevedere a carico del Soggetto Beneficiario tutti gli impegni previsti dalla Normativa Applicabile.

4.16.3 Oltre alle dichiarazioni e agli impegni descritti nei paragrafi 4.16.1 e 4.16.2, il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà necessariamente contenere le dichiarazioni e gli impegni del Soggetto Beneficiario di seguito elencati:

(a) **“Decreto legislativo n. 231/01**

1) Il Soggetto Beneficiario dichiara:

- i. che non sussistono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/01, ovvero di analogo normativa secondo la legge applicabile;
- ii. di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- iii. che non sussistono a carico dello stesso procedimenti pendenti per l'accertamento della responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/2001, ovvero di analogo normativa secondo la legge applicabile;

- iv. di non essere soggetto a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal decreto legislativo n. 231/01; e
 - v. di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il decreto legislativo n. 231/01.
- 2) Il Soggetto Beneficiario si impegna, per tutta la durata del Contratto di Finanziamento REPowerEU:
- i. ad informare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi la Banca Convenzionata, relativamente ad ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile, (b) nuova pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. riportata ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, o (c) della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile, e/o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, che possano determinare effetti sostanzialmente pregiudizievoli per le ragioni del credito e/o ai fini reputazionali;
 - ii. a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il decreto legislativo n. 231/2001, ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile.
- 4.16.4 Il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà altresì prevedere che: (i) le dichiarazioni del Soggetto Beneficiario rilasciate alla Data di Sottoscrizione si intenderanno automaticamente rinnovate a ciascuna data di presentazione della Richiesta di Erogazione, a ciascuna Data di Erogazione, a ciascuna Data di Pagamento e per tutta la durata del Contratto di Finanziamento REPowerEU; e (ii) la non veridicità o l'incompletezza di una qualsiasi tra le dichiarazioni rilasciate dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o l'inadempimento al suddetto impegno (oltre che agli altri impegni di volta in volta previsti dal Contratto di Finanziamento REPowerEU), potrà dar luogo alla risoluzione del Contratto di Finanziamento REPowerEU stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
- 4.16.5 Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti (come definite nella Convenzione), del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Convenzionata.
- 4.16.6 il Soggetto Beneficiario prende atto ed accetta che CDP gestisce la Dotazione CDP.
- 4.17 *Trattamento dei dati personali*
- 4.17.1 Il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà prevedere che, ove tale adempimento sia richiesto con riferimento al Soggetto Beneficiario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, CDP e la Banca Convenzionata forniscano la rispettiva informativa sul trattamento dei dati personali del Soggetto Beneficiario (e degli eventuali garanti, ove previsti), ciascuno in qualità di titolare autonomo.
- 4.17.2 Quale testo per l'informativa di competenza di CDP, il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà prevedere il testo tempo per tempo reso disponibile sul sito internet di CDP (www.cdp.it), nella sezione dedicata alla "Privacy" (integrato con i riferimenti agli eventuali garanti, ove previsti).
- 4.18 *Commissioni, spese, oneri e indennizzi*
- 4.18.1 Tutte le eventuali commissioni della Banca Convenzionata, nonché tutte le spese inerenti e/o conseguenti al Contratto di Finanziamento REPowerEU e in generale qualunque spesa e onere anche fiscale, che la Banca Convenzionata dovesse sostenere in dipendenza del medesimo Contratto di Finanziamento REPowerEU o della sua esecuzione o estinzione sono a carico del

Soggetto Beneficiario, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 9 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento REPowerEU*) della Convenzione.

4.19 *Altri impegni*

Fermi restando gli obblighi relativi al monitoraggio degli investimenti pubblici direttamente assunti nell'ambito della Convenzione, la Banca Convenzionata si impegna a inserire nel Contratto di Finanziamento REPowerEU un'apposita clausola diretta a garantire il rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari, degli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'articolo 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, così come declinati nella Convenzione.

In particolare, con specifico riferimento al Contratto di Finanziamento REPowerEU, dovrà essere garantito l'inserimento di un'apposita clausola ai sensi della quale i Soggetti Beneficiari si impegnino a rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'articolo 11 della L. n. 3/2003 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, ivi incluso l'obbligo di utilizzo e indicazione del CUP in tutta la documentazione di natura contabile presentata ai fini dell'ottenimento delle singole erogazioni delle quote di Finanziamento REPowerEU e nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative a ciascuna erogazione, nonché l'indicazione di un conto corrente dedicato da utilizzare, anche in via non esclusiva, per tutte le operazioni connesse al Finanziamento REPowerEU.

4.20 *Legge applicabile: Italiana. Foro competente: Roma*

Il Contratto di Finanziamento REPowerEU sarà regolato dalla legge italiana e prevedrà la competenza esclusiva del foro di Roma in relazione a qualsiasi controversia.

4.21 *Forma del Contratto di Finanziamento REPowerEU*

Il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

4.22 *Ulteriori obblighi informativi*

Il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà contenere il logo dell'Unione europea e una dichiarazione adeguata che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Il download dei loghi ufficiali può essere effettuato al seguente link: https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en?etrans=it.

Il Contratto di Finanziamento REPowerEU dovrà altresì prevedere un espresso richiamo all'obbligo per il Soggetto Beneficiario a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021, che prevede la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione europea attraverso la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, indirizzate a destinatari diversi (tra cui i media e il vasto pubblico).

Allegato A alle Linee Guida

Definizioni

“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, del sostegno finanziario concesso al Soggetto Beneficiario sotto forma di sovvenzione e di eventuale Finanziamento REPowerEU, adottato, ai sensi della Normativa Applicabile, dal Soggetto Attuatore;

“Banca Convenzionata”: indica una banca avente le caratteristiche di cui all’articolo 1, lettera g) del Decreto Attuativo, individuata dal Soggetto Beneficiario che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune e, in caso di esito positivo delle stesse e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, svolge, tra l’altro, le attività relative alla stipula, all’erogazione, al rimborso e alla gestione del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, se presenti, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella Convenzione e nella Normativa Applicabile;

“CDP”: indica la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale partner finanziario della Misura cui è attribuita la gestione, di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulla Dotazione CDP;

“Codice della Crisi” o **“CCII”** indica il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato;

“Comunicazione Esito Istruttoria”: indica la comunicazione del Soggetto Attuatore dell’esito dell’istruttoria svolta – rappresentato in chiari termini di positività o negatività con riferimento alla Sovvenzione e al Finanziamento REPowerEU, se presente - sulla richiesta di anticipazione, dei SAL intermedi e del saldo finale che il Soggetto Attuatore trasmetterà alla ESCO (o alla SPV, ove costituita) e alla Banca Convenzionata, nonché, in presenza di un Finanziamento REPowerEU, a CDP, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera l) della Convenzione Operativa;

“Contratto di Finanziamento Bancario”: indica il contratto con il quale la Banca Convenzionata perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario in conformità e alla Normativa Applicabile;

“Contratto di Finanziamento REPowerEU”: indica il contratto con il quale la Banca Convenzionata perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento REPowerEU in conformità alla Normativa Applicabile. Resta inteso che l’eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento – se presente - potrà essere regolato all’interno del Contratto di Finanziamento REPowerEU ovvero attraverso separato Contratto di Finanziamento Bancario;

“Convenzione”: indica la convenzione sottoscritta tra il Soggetto Attuatore, l’Associazione Bancaria Italiana, SACE e CDP ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) della Convenzione Operativa;

“Convenzione Operativa”: indica la convenzione sottoscritta tra la Struttura di Missione, il Soggetto Attuatore, CDP e SACE in data 26 giugno 2025 che disciplina i termini della collaborazione tra gli stessi, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali e del quadro normativo di riferimento, per lo svolgimento dei compiti e degli obblighi definiti dal Decreto Attuativo per l’attuazione della Misura;

“Data di Erogazione”: indica il Giorno Lavorativo in cui la Banca Convenzionata eroga al Soggetto Beneficiario la relativa *tranche* del Finanziamento REPowerEU;

“Data di Inizio Ammortamento”: indica il giorno successivo al termine del Periodo di Preammortamento;

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;

“Data di Scadenza Finale”: indica la data designata nel Contratto di Finanziamento REPowerEU quale data entro la quale debba avvenire il completo rimborso del Finanziamento REPowerEU;

“Data di Sottoscrizione”: indica la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento REPowerEU;

“Debito Residuo”: indica, a ciascuna data di riferimento, l’importo in linea capitale del Finanziamento REPowerEU erogato al Soggetto Beneficiario, al netto dei rispettivi importi in linea capitale già rimborsati;

“Decreto Attuativo”: indica il decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 9 aprile 2025, pubblicato il 22 maggio 2025, emanato ai sensi del comma 513, dell’articolo 1 della Legge;

“Dotazione CDP”: indica la linea finanziaria di euro 50.000.000,00 (cinquantamiliardi/00) gestita da CDP e destinata all’erogazione dei Finanziamenti REPowerEU su fondi di terzi ai Soggetti Beneficiari, per il tramite delle Banche Convenzionate, come disciplinato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) della Convenzione Operativa;

“Evento Rilevante”: indica uno degli eventi indicati come tali nel Contratto di Finanziamento REPowerEU;

“Finanziamento Bancario”: indica, nel rispetto dell’articolo 10, comma 1, lett. a), romanino ii) della “Convenzione Operativa”, il finanziamento su fondi propri della Banca Convenzionata erogato a condizioni di mercato come stabilite da ciascuna Banca Convenzionata sulla base dei propri modelli interni di valutazione di merito di credito. Tale finanziamento potrà avere caratteristiche diverse rispetto al Finanziamento REPowerEU. Resta inteso che, in

presenza di Finanziamento REPowerEU, l'eventuale Finanziamento Bancario dovrà avere almeno pari durata ed essere assistito dalle medesime garanzie del Finanziamento REPowerEU, al netto dell'eventuale Garanzia SACE;

"Finanziamento REPowerEU": indica il finanziamento di durata non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del Progetto di Investimento e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento REPowerEU, destinato alla copertura parziale dell'investimento ammissibile, accordato a valere sulla Dotazione CDP e concesso a condizioni di mercato dalla Banca Convenzionata al Soggetto Beneficiario sulla base dei propri modelli interni di valutazione di merito di credito, ai sensi, tra l'altro, degli articoli 10 e 12, della Convenzione Operativa;

"Garanzia SACE": indica la garanzia a condizioni di mercato che potrà essere rilasciata da SACE a copertura del Finanziamento Bancario ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) e in conformità con quanto previsto dalla convenzione sottoscritta il 3 dicembre 2020 tra SACE e il Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto delle condizioni generali e particolari di polizza (ove previste);

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività;

"Legge": indica la legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi da 513 a 519, e successive modificazioni e integrazioni, adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 – Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR;

"Legge Fallimentare" indica il Regio Decreto n. 267/1942 come di volta in volta modificato e/o integrato (ivi incluso ai sensi del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 così come modificato dalla relativa Legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147);

"Mandato": indica il mandato senza rappresentanza conferito da CDP alla Banca Convenzionata, redatto secondo il modello Allegato 4 alla Convenzione;

"Misura": indica la misura M7117 *"Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica, (ERP)"* del capitolo REPowerEU del PNRR di titolarità della Struttura di Missione;

"Normativa Applicabile": ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 3.1;

"Periodo di Interessi": indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi del Contratto di Finanziamento REPowerEU;

"Periodo di Preammortamento": ha il significato attribuito a tale termine nell'articolo 4.9.1;

"Piani di Ammortamento": indicano i piani di ammortamento relativi al Finanziamento REPowerEU che, ad ogni erogazione, verranno predisposti e/o aggiornati dalla Banca Convenzionata quali allegati agli atti di quietanza;

"Procedure Concorsuali" indica qualsivoglia procedura liquidatoria, di crisi e/o di insolvenza, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e per quanto applicabili: (a) la liquidazione volontaria; (b) la procedura di liquidazione ex articolo 57, comma 6 bis del D.Lgs. 58/1998 (*Testo Unico della Finanza*); (c) la liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del Codice della Crisi e gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice della Crisi quali: il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) ex articoli 84 e ss. del Codice della Crisi, i piani di risanamento attestati ex articolo 56 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII, la convenzione di moratoria ex articolo 62 CCII e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ex articolo 64-bis CCII, nonché ogni istanza finalizzata all'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione e/o all'ottenimento di una misura cautelare o protettiva ai sensi del Codice della Crisi; (d) la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex artt. 12 ss. CCII; (e) i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi; (f) l'istanza o l'esecuzione di una o più segnalazioni per la anticipata emersione della crisi da parte dei soggetti legittimati; (g) la liquidazione coatta amministrativa; (h) l'amministrazione straordinaria ai sensi del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270; (i) l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, conv. L. 18 febbraio 2004 n. 39; (l) le procedure previste dalle disposizioni previgenti rispetto al Codice della Crisi (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le procedure di insolvenza e di risoluzione della crisi di cui alla Legge Fallimentare, le procedure di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e i procedimenti di cui al D.L. 118 del 24 agosto 2021 (come convertito dalla L. 147 del 21 ottobre 2021); e (m) ogni procedura di insolvenza o di risanamento, anche prevista da un ordinamento straniero, per quanto applicabile;

"Procedure di Recupero": indica, in caso di revoca del sostegno finanziario concesso al Soggetto Beneficiario, nonché laddove previsto ai sensi della Normativa Applicabile, le attività di recupero svolte dal Soggetto Attuatore secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero dalla Banca Convenzionata, secondo le modalità definite all'articolo 16 della presente Convenzione;

"Progetto di Investimento": indica il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio di progettazione oggetto dell'istanza di accesso ai benefici, in conformità alla Normativa Applicabile;

“Provvedimento di Ammissione”: indica l'atto di concessione al Soggetto Beneficiario delle misure di sostegno finanziario, adottato dal Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera k) della Convenzione Operativa, corredato dal relativo atto d'obbligo;

“Regole Operative”: indica l'atto che sarà pubblicato sul sito del Soggetto Attuatore che disciplina le modalità per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio da parte delle ESCo (o delle SPV, ove costituite) che possiedano i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Attuativo;

“Richiesta di Erogazione”: indica la richiesta di erogazione da parte del Soggetto Beneficiario a valere sul Finanziamento REPowerEU;

“SAL”: indica ciascuno stato d'avanzamento dei lavori del Progetto di Investimento documentato e approvato dal Soggetto Attuatore in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile;

“Soggetto Attuatore”: indica il GSE, soggetto incaricato per lo svolgimento delle attività previste dalla Normativa Applicabile ai sensi di quanto ivi previsto;

“Soggetto Beneficiario”: indica la *Energy Service Company* (ESCo) organizzata in forma d'impresa, singola o aggregata, quali consorzi, contratti di rete o associazione temporanea d'impresa, ovvero la SPV costituita tra tali soggetti, che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, in possesso della certificazione in corso di validità secondo la norma UNI CEI 11352, e che beneficia degli incentivi concessi ai sensi del relativo provvedimento di ammissione e stipula con la Banca Convenzionata il Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o il Contratto di Finanziamento Bancario, avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile;

“Sovvenzione”: indica il contributo a fondo perduto pari al 65% del valore del Progetto di Investimento dichiarato ammissibile ed erogato dal Soggetto Attuatore;

“SPV”: indica la “*Specific Purpose Vehicle*” o Società di Scopo, per come disciplinata dall'articolo 194 del d.lgs. 36/2023, costituita dalla ESCo (in forma singola o aggregata) per la realizzazione del Progetto di Investimento;

“Struttura di Missione”: indica la Struttura di Missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e amministrazione titolare dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR;

“Valutazione”: indica la valutazione del merito di credito effettuata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto Attuativo, a cura delle competenti strutture di analisi creditizia della Banca Convenzionata, in nome e per conto proprio, sul Soggetto Beneficiario per la concessione, a discrezione della Banca Convenzionata del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, al fine di verificarne la capacità potenziale di restituzione, anche tenuto conto delle eventuali garanzie acquisibili. In relazione al Finanziamento REPowerEU, la Valutazione sarà effettuata adottando gli stessi sistemi di controllo dei rischi che ciascuna Banca Convenzionata è tenuta ad applicare nell'attività da essa esercitata in proprio, secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della Normativa Applicabile, ferma restando la propria autonoma valutazione. In presenza di un Finanziamento REPowerEU e/o di un Finanziamento Bancario, in sede di presentazione dell'istanza di accesso ai benefici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione Operativa, il Soggetto Beneficiario dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore una sintesi della Valutazione effettuata dalla Banca Convenzionata (di seguito, “**Sintesi di Valutazione**”), predisposta secondo il modello Allegato 2 alla presente Convenzione e sulla quale il Soggetto Attuatore e, in presenza di un Finanziamento REPowerEU CDP, faranno affidamento.

Allegato 4 alla Convenzione

Modello di Mandato

MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA PER IL PERFEZIONAMENTO, LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI SU RISORSE REPOWEREU PREVISTI NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 17 DELLA MISSIONE 7 DEL CAPITOLO REPOWEREU DEL PNRR AI SENSI DELLA CONVENZIONE

Il presente atto è stipulato in Roma, in data _____

TRA

la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** con sede in Roma, Via Goito, n. 4, 00185, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata da [•], nato/a a [•], il [•], domiciliato per la carica in Roma, via Goito, n. 4, 00185, a questo atto abilitato in forza di [•], ("CDP" o il "Mandante");

E

_____ con sede in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], capitale sociale euro _____, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di _____, facente parte del _____ iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica in [città], [indirizzo], n. [•], [cap], Responsabile _____, a questo atto abilitato in forza di [procura speciale/autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del _____], (la "Banca Convenzionata" o il "Mandatario").

Il Mandante e il Mandatario sono, in seguito, collettivamente indicati come le "Parti".

PREMESSO CHE

- A. in data [•] luglio 2025 è stata stipulata tra il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (il "GSE"), l'Associazione Bancaria Italiana (l'"ABI"), SACE S.p.A. ("SACE") e il Mandante, una convenzione (la "Convenzione"), aperta alle adesioni da parte delle Banche Convenzionate (come di seguito definite) che ne facciano richiesta, per la regolamentazione, tra l'altro, dei rapporti inerenti la gestione dei finanziamenti di durata non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del Progetto di Investimento (come di seguito definito) e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento REPowerEU (come di seguito definito), destinato alla copertura parziale dell'investimento ammissibile, accordato a valere sulla Dotazione CDP (come di seguito definita) e concesso a condizioni di mercato dalla Banca Convenzionata al Soggetto Beneficiario (come di seguito definito) sulla base dei propri modelli interni di valutazione di merito di credito (i "Finanziamenti REPowerEU");
- B. ai sensi della Normativa Applicabile, CDP è stata individuata quale partner finanziario della Misura cui è attribuita la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulla Dotazione CDP;
- C. in data [•], il Mandatario ha aderito alla Convenzione, divenendo parte contrattuale della stessa;
- D. la Convenzione prevede, tra l'altro, il conferimento da parte di CDP di un mandato senza rappresentanza in favore del Mandatario, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa, per lo svolgimento da parte del Mandatario, tra l'altro di tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione di ciascun Finanziamento REPowerEU e per l'acquisizione delle relative garanzie, nonché per l'esercizio delle eventuali azioni di recupero giudiziali e non, così come ivi e di seguito meglio indicato, in relazione ai Finanziamenti REPowerEU.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1 PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 Definizioni e interpretazione

I seguenti termini dovranno essere interpretati con il significato ad essi di seguito attribuito:

“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, del sostegno finanziario concesso al Soggetto Beneficiario sotto forma di sovvenzione e di eventuale Finanziamento REPowerEU, adottato, ai sensi della Normativa Applicabile, dal Soggetto Attuatore;

“Banca Convenzionata”: indica una banca avente le caratteristiche di cui all’articolo 1, lettera g) del Decreto Attuativo, individuata dal Soggetto Beneficiario che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolge la Valutazione e le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune e, in caso di esito positivo delle stesse e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, svolge tra l’altro le attività relative alla stipula, all’erogazione, al rimborso e alla gestione del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, se presenti, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella Convenzione e nella Normativa Applicabile;

“CDP”: indica la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale partner finanziario della Misura cui è attribuita la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulla Dotazione CDP;

“Codice della Crisi” o **“CCII”**: indica il D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come di volta in volta modificato e/o integrato;

“Contratto di Finanziamento Bancario”: indica il contratto con il quale la Banca Convenzionata perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario in conformità alla presente Convenzione e alla Normativa Applicabile;

“Contratto di Finanziamento REPowerEU”: indica il contratto con il quale la Banca Convenzionata perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento REPowerEU in conformità alla Convenzione e alla Normativa Applicabile. Resta inteso che l’eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento – se presente – potrà essere regolato all’interno del Contratto di Finanziamento REPowerEU ovvero attraverso un separato Contratto di Finanziamento Bancario;

“Convenzione Operativa”: indica la convenzione sottoscritta tra la Struttura di Missione, il Soggetto Attuatore, CDP e SACE in data 26 giugno 2025 che disciplina i termini della collaborazione tra gli stessi, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali e del quadro normativo di riferimento, per lo svolgimento dei compiti e degli obblighi definiti dal Decreto Attuativo per l’attuazione della Misura;

“Decreto Attuativo”: indica il decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 9 aprile 2025, pubblicato il 22 maggio 2025, emanato ai sensi del comma 513, dell’articolo 1 della Legge;

“Dotazione CDP”: indica la linea finanziaria di euro 50.000.000,00 (cinquantamiliardi/00) gestita da CDP e destinata all’erogazione dei Finanziamenti REPowerEU su fondi di terzi ai Soggetti Beneficiari, per il tramite delle Banche Convenzionate, come disciplinato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) della Convenzione Operativa;

“Finanziamento Bancario”: indica, nel rispetto dell’articolo 10, comma 1, lett. a), romanino ii) della “Convenzione Operativa”, il finanziamento su fondi propri della Banca Convenzionata erogato a condizioni di mercato come stabilite da ciascuna Banca Convenzionata sulla base dei propri modelli interni di valutazione di merito di credito. Tale finanziamento potrà avere caratteristiche diverse rispetto al Finanziamento REPowerEU. Resta inteso che, in presenza di Finanziamento REPowerEU, l’eventuale Finanziamento Bancario dovrà avere almeno pari durata ed essere assistito dalle medesime garanzie del Finanziamento REPowerEU, al netto dell’eventuale Garanzia SACE;

“Garanzia SACE”: indica la garanzia a condizioni di mercato che potrà essere rilasciata da SACE a copertura del Finanziamento Bancario ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) e in conformità con quanto previsto dalla convenzione sottoscritta il 3 dicembre 2020 tra SACE e il Ministero dell’economia e delle finanze e nel rispetto delle condizioni generali e particolari di polizza (ove previste);

“Garanzie”: indica le garanzie reali e/o personali costituite e/o prestate a garanzia delle obbligazioni del Soggetto Beneficiario derivanti dal Finanziamento REPowerEU;

“Legge”: indica la legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi da 513 a 519, e successive modificazioni e integrazioni, adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all’Investimento 17 – Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 – REPowerEU del PNRR;

“Legge Fallimentare”: indica il Regio Decreto n. 267/1942 come di volta in volta modificato e/o integrato (ivi incluso ai sensi del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 così come modificato dalla relativa Legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147);

“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento REPowerEU di cui all’Allegato 3 alla Convenzione;

“Mandato”: indica il presente atto, con il quale viene conferito mandato senza rappresentanza da CDP alla Banca Convenzionata per lo svolgimento delle attività ivi previste;

“Misura”: indica la misura M7117 *“Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica, (ERP)”* del capitolo REPowerEU del PNRR di titolarità della Struttura di Missione;

“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, la Legge, il Decreto Attuativo, la Convenzione Operativa e le Regole Operative, ciascuno come di volta in volta modificato e integrato;

“Procedimenti”: indica, congiuntamente, le Procedure Concorsuali e le Procedure di Recupero;

“Procedure Concorsuali”: indica qualsivoglia procedura liquidatoria, di crisi e/o di insolvenza, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e per quanto applicabili: (a) la liquidazione volontaria; (b) la procedura di liquidazione ex articolo 57, comma 6 bis del D.Lgs. 58/1998 (*Testo Unico della Finanza*); (c) la liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del Codice della Crisi e gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice della Crisi quali: il concordato preventivo (liquidatorio o in continuità) ex articoli 84 e ss. del Codice della Crisi, i piani di risanamento attestati ex articolo 56 CCII, gli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 CCII, la convenzione di moratoria ex articolo 62 CCII e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa ex articolo 64-bis CCII, nonché ogni istanza finalizzata all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione e/o all’ottenimento di una misura cautelare o protettiva ai sensi del Codice della Crisi; (d) la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex artt. 12 ss. CCII; (e) i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi; (f) l’istanza o l’esecuzione di una o più segnalazioni per la anticipata emersione della crisi da parte dei soggetti legittimati; (g) la liquidazione coatta amministrativa; (h) l’amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; (i) l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, conv. L. 18 febbraio 2004 n. 39; (l) le procedure previste dalle disposizioni previgenti rispetto al Codice della Crisi (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le procedure di insolvenza e di risoluzione della crisi di cui alla Legge Fallimentare, le procedure di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e i procedimenti di cui al D.L. 118 del 24 agosto 2021 (come convertito dalla L. 147 del 21 ottobre 2021)); e (m) ogni procedura di insolvenza o di risanamento, anche prevista da un ordinamento straniero, per quanto applicabile;

“Procedure di Recupero”: indica, in caso di revoca del sostegno finanziario concesso al Soggetto Beneficiario, nonché laddove previsto ai sensi della Normativa Applicabile, le attività di recupero svolte dal Soggetto Attuatore secondo le modalità di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero dalla Banca Convenzionata, secondo le modalità definite all’Articolo 16 della presente Convenzione;

“Progetto di Investimento”: indica il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio di progettazione oggetto dell’istanza di accesso ai benefici, in conformità alla Normativa Applicabile;

“Regole Operative”: indica l’atto che sarà pubblicato sul sito del Soggetto Attuatore che disciplina le modalità per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio da parte delle ESCo (o delle SPV, ove costituite) che possiedono i requisiti di cui all’articolo 5 del Decreto Attuativo;

“Sanzione”: indica il caso in cui (i) una qualsiasi delle dichiarazioni rese ai sensi dell’Articolo 9.1, lettere da (f) ad (h), e dell’Articolo 16 (*Codice Etico, modello 231 di CDP e policy di gruppo anti-corruzione di CDP*) del presente Mandato si riveli non veritiera; (ii) il Mandatario sia inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi di cui all’Articolo 11.3 (*Decreto legislativo n. 231/01*) del presente Mandato; (iii) nei confronti del Mandatario vi sia una condanna passata in giudicato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, o sia applicata una misura cautelare, anche di tipo interdittivo prevista dal Decreto Legislativo n. 231/01;

“Soggetto Attuatore”: indica il GSE, soggetto incaricato per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione e dalla Normativa Applicabile ai sensi di quanto ivi previsto;

“Soggetto Beneficiario”: indica la *Energy Service Company* (ESCo) organizzata in forma d’impresa, singola o aggregata, quali consorzi, contratti di rete o associazione temporanea d’impresa, ovvero la SPV costituita tra tali soggetti, che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”*, in possesso della certificazione in corso di validità secondo la norma UNI CEI 11352, e che beneficia degli incentivi concessi ai sensi del relativo Provvedimento di Ammissione e stipula con la Banca Convenzionata il Contratto di Finanziamento REPowerEU e/o il Contratto di Finanziamento Bancario, avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile;

“**SPV**”: indica la “*Specific Purpose Vehicle*” o Società di Scopo, per come disciplinata dall’articolo 194 del d.lgs. 36/2023, costituita dalla ESCo (in forma singola o aggregata) per la realizzazione del Progetto di Investimento;

“**Struttura di Missione**”: indica la Struttura di Missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e amministrazione titolare dell’Investimento 17 della Missione 7 del PNRR;

“**Valutazione**”: indica la valutazione del merito di credito effettuata, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto Attuativo, a cura delle competenti strutture di analisi creditizia della Banca Convenzionata, in nome e per conto proprio, sul Soggetto Beneficiario per la concessione, a discrezione della Banca Convenzionata, del Finanziamento REPowerEU e/o del Finanziamento Bancario, al fine di verificarne la capacità potenziale di restituzione, anche tenuto conto delle eventuali garanzie acquisibili. In relazione al Finanziamento REPowerEU, la Valutazione sarà effettuata adottando gli stessi sistemi di controllo dei rischi che ciascuna Banca Convenzionata è tenuta ad applicare nell’attività da esse esercitate in proprio, secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della Convenzione e della Normativa Applicabile, ferma restando la propria autonoma valutazione. In presenza di un Finanziamento REPowerEU e/o di un Finanziamento Bancario, in sede di presentazione dell’istanza di accesso ai benefici, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 della Convenzione Operativa, il Soggetto Beneficiario dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore una sintesi della Valutazione effettuata dalla Banca Convenzionata (di seguito, “**Sintesi di Valutazione**”), predisposta secondo il modello Allegato 2 alla presente Convenzione e sulla quale il Soggetto Attuatore e, in presenza di un Finanziamento REPowerEU, CDP faranno affidamento.

I termini in lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel Mandato hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella Convenzione.

Nel presente Mandato, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini in lettera maiuscola espressi nella forma singolare hanno il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

2 MANDATO

2.1 Conferimento del Mandato

Con il presente Mandato, il Mandante irrevocabilmente:

- a) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di agire per la stipula (anche in forma notarile) dei Contratti di Finanziamento REPowerEU con i Soggetti Beneficiari;
- b) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di porre in essere tutte le attività relative (i) fermo restando quanto precisato all’ultimo capoverso del presente articolo, alla stipula, all’erogazione del Finanziamento REPowerEU, (ii) alla gestione del Finanziamento REPowerEU, (iii) alla costituzione, alla modifica e alla estinzione delle relative Garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento REPowerEU e l’eventuale Finanziamento Bancario relativo al medesimo Progetto di Investimento con il medesimo grado e in misura direttamente proporzionale rispetto al relativo ammontare in linea capitale – al netto dell’eventuale Garanzia SACE che potrà assistere esclusivamente il Finanziamento Bancario) previste nel Contratto di Finanziamento REPowerEU o altrimenti contemplate nella relativa Valutazione, nonché (iv) al compimento e sottoscrizione (anche in forma notarile) di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento REPowerEU concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento REPowerEU, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal presente Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento REPowerEU ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.2 (*Attività del Mandatario*), e le attività di recupero giudiziali e stragiudiziali del credito, nei limiti di quanto previsto dal presente Mandato e dalla Convenzione;
- c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento REPowerEU, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all’incasso e al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione e del presente Mandato.

Il presente Mandato è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 5 (*Onerosità del Mandato*), e ancorché irrevocabile viene conferito nel solo interesse del Mandante; il presente Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.

Sono espressamente escluse dall’oggetto del presente Mandato le attività di Valutazione, istruttoria e determinazione del tasso da applicare al Finanziamento REPowerEU ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, nonché tutti gli adempimenti di natura regolamentare relativi al Finanziamento REPowerEU, ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli in materia antiriciclaggio, trasparenza bancaria e usura che saranno svolte dal Mandatario in nome e per conto proprio e sotto la propria esclusiva responsabilità.

Resta fermo che tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi a ciascun Contratto di Finanziamento REPowerEU compiuti dal Mandatario potranno impegnare la Dotazione CDP, gestita da CDP, restando escluso qualsiasi effetto sul patrimonio di CDP.

2.2 Durata del Mandato

Il presente Mandato è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al compimento di tutte le attività relative ai Contratti di Finanziamento REPowerEU per le quali il presente Mandato viene conferito.

Le Parti concordano che, in caso di sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla Convenzione che dovessero rendere necessaria la prosecuzione dell'operatività della Convenzione, il Mandante avrà facoltà di prorogare corrispondentemente la durata del presente Mandato dandone comunicazione scritta al Mandatario che, sin d'ora, accetta tale proroga.

2.3 Modifica del Mandato

I termini e le condizioni del presente Mandato potranno essere modificati soltanto con atto avente forma scritta e sottoscritto dalle Parti, ai sensi di disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2.4 Responsabilità del Mandatario

Tutte le attività oggetto del presente Mandato saranno svolte dal Mandatario con pienezza di poteri e responsabilità, con applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per lo svolgimento delle proprie attività.

2.5 Ambito di applicazione del Mandato

Le disposizioni del presente Mandato si applicano a tutti i Contratti di Finanziamento REPowerEU sottoscritti dal Mandatario, ai sensi e per gli effetti della Convenzione.

2.6 Sostituzione del Mandatario

Il Mandatario potrà essere sostituito su richiesta del Mandante qualora:

- a) sia inadempiente agli obblighi da esso assunti ai sensi del presente Mandato e/o della Convenzione;
- o
- b) le dichiarazioni da esso rilasciate nel presente Mandato siano o si rivelino non complete, non veritiere o non corrette.

In caso di sostituzione del Mandatario, quest'ultimo rimane obbligato a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne il Mandante rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio sostenuto dal o richiesto al Mandante a seguito del verificarsi di una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato.

Il Mandatario potrà, inoltre, essere sostituito previo consenso del Mandante alle seguenti condizioni e a seguito del compimento di tutti i seguenti atti, compatibilmente con le ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal Soggetto Attuatore:

- a) della sostituzione sia stata data da parte del Mandatario una comunicazione per iscritto al Mandante e, dalla data di detta comunicazione, siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi;
- b) il Mandatario abbia indicato al Mandante un sostituto in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della Normativa Applicabile e della Convenzione per il compimento delle attività di cui al presente Mandato;
- c) il sostituto indicato dal Mandatario abbia concluso con il Mandante un contratto di mandato negli stessi termini previsti dal presente Mandato e abbia posto in essere tutti gli atti e i documenti necessari per sostituirsi al Mandatario, nei rapporti relativi a ciascun Finanziamento REPowerEU, in relazione al quale il Mandatario che deve essere sostituito (il "**Mandatario Sostituendo**") svolgeva il proprio incarico e per quelli in cui è in corso la Valutazione e abbia aderito alla Convenzione ai sensi di quanto ivi previsto; e
- d) il Mandatario Sostituendo abbia fornito al Mandante e al sostituto un rendiconto puntuale sull'attività svolta sino alla data in cui la sostituzione è effettiva,

fermo restando che il Mandatario Sostituendo (i) continuerà a svolgere senza soluzione di continuità le attività oggetto del presente Mandato e ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Mandato sino all'effettivo subentro del sostituto, (ii) trasferirà al sostituto tutti i documenti e gli atti relativi allo svolgimento dell'incarico che siano in possesso del Mandatario Sostituendo stesso, (iii) coopererà con il sostituto al fine di consentire al medesimo di subentrare senza ritardo nell'incarico, e (iv) terrà indenne il Mandante da ogni costo, spesa, perdita e/o danno derivante da detta sostituzione.

3 ESECUZIONE DEL MANDATO

3.1 Esecuzione del Mandato

Il Mandatario potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento delle attività previste dal presente Mandato nel rispetto in ogni caso di quanto previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione, fermo restando che, in tal caso, il Mandatario continuerà ad essere direttamente responsabile per l'adempimento del presente Mandato e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.4 nei limiti ivi contemplati,

risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717 secondo comma del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, obbligandosi, sin d'ora, a mantenere indenne e manlevato il Mandante da qualsiasi perdita, danno o costo dallo stesso subito in dipendenza di tale delega.

Nell'esecuzione del presente Mandato, resta inteso che:

- a) indipendentemente dalla propria qualità di mandatario in relazione al Finanziamento REPowerEU, il Mandatario potrà intrattenere ogni e qualsiasi tipo di relazione bancaria con il Mandante nonché con il Soggetto Beneficiario e con i terzi garanti a condizione che, qualora il Mandatario venisse a conoscenza - usando la diligenza richiesta ai sensi del presente Mandato - di situazioni di conflitto di interessi, rispetto all'incarico assunto con il presente Mandato (i) si astenga dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento REPowerEU, (ii) informi entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi il Mandante di dette situazioni, e (iii) si attenga alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante;
- b) il Mandatario si obbliga ad effettuare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le comunicazioni periodiche al Soggetto Beneficiario previste dalla normativa in materia di trasparenza bancaria e usura nonché tutti gli altri adempimenti connessi o relativi alla gestione del Finanziamento REPowerEU;
- c) il Mandante si obbliga ad effettuare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti gli adempimenti di informativa e segnalazione nei confronti degli organi di vigilanza di cui all'articolo 4 lett. e) della Convenzione, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi previsti ai sensi delle leggi di volta in volta vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali in relazione al Contratto di Finanziamento REPowerEU, e a tal fine il Mandatario si impegna a fornire entro 7 (sette) Giorni Lavorativi al Mandante tutte le informazioni dallo stesso richieste per ottemperare ai suddetti adempimenti;
- d) il Mandatario si obbliga ad effettuare, sotto la propria esclusiva responsabilità, direttamente gli adempimenti di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni nei confronti del Soggetto Beneficiario, in coerenza con le proprie policy interne, e comunque, in via preliminare rispetto alla stipula del Contratto di Finanziamento REPowerEU e rispetto a ciascuna erogazione;
- e) il Mandatario si obbliga a svolgere, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica al riguardo da parte del Mandante, tutte le necessarie verifiche e adempimenti di compliance e antifrode previsti dalla Convenzione e dalla Normativa Applicabile in relazione al Contratto di Finanziamento REPowerEU, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi della normativa antiriciclaggio e della normativa in materia di privacy di volta in volta vigenti nonché in materia di trasparenza bancaria e usura delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- f) il Mandatario rinuncia sin d'ora ad eccepire in compensazione al Mandante ogni eventuale propria ragione di credito nei confronti del Mandante, salvo i casi espressamente previsti nel presente Mandato;
- g) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4 (*Erogazione del Finanziamento REPowerEU*), circa la messa a disposizione da parte del Mandante dei fondi per le erogazioni, ai fini dell'articolo 1719 del Codice Civile, il Mandatario dichiara di essere munito di tutte le risorse umane, le attrezzature, i sistemi informatici e, in generale, di tutti i mezzi necessari e/o utili per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, dal Mandato e da ciascun Contratto di Finanziamento REPowerEU; e
- h) il Mandatario si impegna a rispettare quanto previsto nella Convenzione, nel presente Mandato e in ciascun Contratto di Finanziamento REPowerEU, nonché quanto previsto dalla Normativa Applicabile.

3.2 Attività del Mandatario

Il Mandatario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a svolgere, con riferimento al Finanziamento REPowerEU, tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento REPowerEU secondo quanto previsto, tra l'altro, dalla Convenzione e dalla Normativa Applicabile.

4 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO REPOWEREU

Il Mandatario provvederà all'erogazione del Finanziamento REPowerEU nei termini stabiliti, tra l'altro, dalla Convenzione e dalla Normativa Applicabile. In caso di erogazione della quota di anticipazione del Finanziamento REPowerEU, il Mandatario provvede ad acquisire una fideiussione bancaria o polizza assicurativa in coerenza con quanto previsto nella Convenzione, e ad escutere le stesse in caso di inadempimento del Soggetto Beneficiario.

Le Parti riconoscono e accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività e nell'adempimento delle relative obbligazioni previste ai sensi della Convenzione, del presente Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento REPowerEU, in relazione all'erogazione dei Finanziamenti REPowerEU.

Il Mandante si impegna a manlevare e tenere indenne il Mandatario da qualsivoglia azione o richiesta di risarcimento danni accertati in giudizio con provvedimento non impugnabile che il Soggetto Beneficiario dovesse avanzare nei confronti del Mandatario per effetto della mancata o ritardata messa a disposizione dei fondi del Finanziamento REPowerEU da parte del Mandante, ad esclusione delle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, o diniego o revoca o sospensione dei pagamenti a seguito di nuove valutazioni o comunicazioni del Mandatario o del Soggetto Attuatore nonché nelle ipotesi di dolo o colpa del Mandatario, anche qualora in concorso con il Mandante.

5 ONEROSITÀ DEL MANDATO

Fermo restando quanto previsto al seguente articolo 8.7 circa le spese relative alla gestione del recupero del credito, le Parti concordano espressamente che l'assunzione da parte del Mandatario dell'incarico previsto dal Mandato e lo svolgimento delle relative prestazioni sono a titolo oneroso in quanto adempimenti necessari a consentire la partecipazione del Mandatario alle attività relative ai Finanziamenti REPowerEU e alle connesse remunerazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 9 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*) della Convenzione. Resta inteso che il Mandatario rinuncia ora per allora ad ogni pretesa di pagamento nei confronti del Mandante anche in caso di mancato pagamento di detti oneri, spese e commissioni da parte del Soggetto Beneficiario.

6 TRATTAMENTO FISCALE DEL FINANZIAMENTO REPOWEREU

I Finanziamenti REPowerEU sono soggetti all'imposta di registro in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.

7 VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA VALUTAZIONE

In relazione a modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario, modifiche di Garanzia del Finanziamento REPowerEU e di modifiche del Progetto di Investimento oggetto del Finanziamento REPowerEU, il Mandatario effettuerà le azioni previste anche in relazione all'eventuale aggiornamento della Valutazione, in coerenza con quanto previsto, tra l'altro, dalla Convenzione e dalla Normativa Applicabile.

8 ESERCIZIO DELLE AZIONI DI RECUPERO

- 8.1 In caso di mancato pagamento delle somme a qualunque titolo dovute dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento REPowerEU, anche a seguito di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione o recesso, il Mandatario, provvederà ad attivare azioni di recupero secondo le medesime modalità previste all'articolo 16 della Convenzione Finanziaria, attiverà le azioni preliminari idonee al recupero delle somme dovute, ivi compresa la trasmissione di solleciti di pagamento e lettere di messa in mora. Il Mandatario eserciterà tempestivamente, in via autonoma in relazione ai crediti derivanti dal Finanziamento REPowerEU e secondo i criteri di cui al presente articolo 8, ogni azione giudiziale e stragiudiziale necessaria e/o opportuna per il recupero del credito, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'escussione delle Garanzie. In tali casi, il Mandatario comunicherà preventivamente al Mandante e concorderà con il Soggetto Attuatore le attività di recupero che si intendono intraprendere:
- (i) allorché almeno 2 (due) rate del Finanziamento REPowerEU risultino, anche solo parzialmente, insolute e ogni attività di sollecito e precontenzioso attivata sia risultata infruttuosa, ovvero
 - (ii) laddove l'avvio dei Procedimenti (o l'intervento negli stessi) risulti comunque necessario per il recupero dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento REPowerEU.
- 8.2 Il Mandatario svolgerà le attività di propria competenza in linea con le direttive e le prassi operative utilizzate per le attività svolte per conto proprio, oltre che secondo criteri di diligenza professionale ai sensi del successivo articolo 14 (*Accettazione del Mandato*).
- 8.3 Il Mandatario, con riferimento allo svolgimento delle azioni di recupero, dichiara che agirà secondo i medesimi criteri di diligenza professionale di cui sopra e comunque secondo buona fede e correttezza e che qualora il Mandatario venisse a conoscenza - usando la diligenza richiesta ai sensi del presente Mandato - di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico assunto ai sensi del presente Mandato (i) si asterrà dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento REPowerEU (e alle eventuali Garanzie), (ii) informerà entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi il Mandante di dette situazioni, (iii) si atterrà alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante, purché previamente concordate con il Mandatario.
- 8.4 Il Mandatario potrà avvalersi, per le attività di recupero in sede giudiziale, di professionisti scelti dal Mandatario stesso, tra quelli di sua fiducia, cui normalmente si affida o si affiderebbe per lo svolgimento delle medesime attività su crediti propri. Esclusivamente nei casi di cui al presente capoverso, in deroga

a quanto previsto all'articolo 3.1 (*Esecuzione del Mandato*) del presente Mandato, il Mandatario risponderà dell'operato dei professionisti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1717, commi 2 e 3, del Codice Civile. Le Parti concordano che in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli in cui il Mandatario si sia avvalso di terzi per lo svolgimento di attività di recupero in sede stragiudiziale, il Mandatario risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 3.1 (*Esecuzione del Mandato*) che precede.

- 8.5 Il Mandatario potrà concludere, accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati, o strumenti simili disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito), anche tramite l'espressione di voto favorevole nell'ambito della procedura applicabile, nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria, previo assenso da parte del Soggetto Attuatore e in ogni caso in conformità con la Convenzione e con la Normativa Applicabile.
- 8.6 Salvo i casi di obbligatoria dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o risoluzione del e/o di recesso dal Contratto di Finanziamento REPowerEU in conseguenza all'emissione dell'Atto di Revoca secondo quanto previsto all'interno della Convenzione e in conformità con la Normativa Applicabile, il Mandatario avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento REPowerEU, con riferimento al Finanziamento REPowerEU, nei casi previsti dal Contratto di Finanziamento REPowerEU e dalle disposizioni di legge applicabili e, fatti salvi i casi in cui tali eventi costituiscano automatica conseguenza di norme di legge, secondo la propria valutazione svolta usando la diligenza richiesta ai sensi del presente Mandato.
- 8.7 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 16 (*Azioni di recupero del Finanziamento REPowerEU*) della Convenzione in materia di spese relative all'attività di recupero in sede giudiziale, si precisa che, nei limiti in cui il Mandatario conferisca incarichi, secondo quanto previsto al precedente articolo 8.4, a professionisti che acconsentano ad applicare compensi determinati sulla base dei valori medi di liquidazione ridotti nella misura massima prevista, secondo quanto indicato nel decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal Decreto del Ministro della giustizia del 13 agosto 2022, n. 147, ed eventualmente aggiornato tempo per tempo, o comunque sulla base di onorari in linea con i minimi tariffari, altrimenti applicabili, le relative spese si intendono sin d'ora preventivamente concordate senza necessità di un'ulteriore conferma; in tutti gli altri casi, resta ferma la necessità di un preventivo accordo sulle spese tra il Mandatario e il Soggetto Attuatore.
- 8.8 In caso di contestuale presenza di Finanziamento REPowerEU e Finanziamento Bancario in relazione al medesimo Progetto di Investimento, tutte le somme comunque recuperate dal Mandatario, al netto della Garanzia SACE, verranno ripartite e accreditate dal Mandatario al Mandante in misura direttamente proporzionale rispetto all'ammontare iniziale in linea capitale del Finanziamento REPowerEU e del Finanziamento Bancario, salvo il caso in cui le somme vengano recuperate in virtù di un privilegio in favore del Finanziamento REPowerEU previsto *ex lege*, di cui il Mandatario non ha diritto di avvalersi. In quest'ultima ipotesi, le somme recuperate in virtù del privilegio saranno corrisposte esclusivamente a CDP.
- 8.9 Nei soli casi in cui le attività di recupero siano svolte dal Mandatario, successivamente alla comunicazione delle attività di recupero che si intendono intraprendere di cui all'articolo 8.1, il Mandatario fornirà aggiornamenti al Mandante sull'andamento di tali attività in via continuativa, per lo meno con cadenza semestrale, e comunque tempestivamente quando necessario o a seguito di richiesta specifica del Mandante, indicando per ogni Soggetto Beneficiario il seguente contenuto minimo informativo:
- data di inizio deterioramento / insoluto;
 - principali cause della crisi che hanno determinato l'insoluto;
 - qualora il Finanziamento REPowerEU non sia stato risolto, le motivazioni sottese a tale determinazione;
 - sintesi delle principali interlocuzioni, dall'inizio del deterioramento/insoluto, tra il Mandatario e il Soggetto Beneficiario (ivi inclusi, eventuali solleciti effettuati e/o proposte formulate dal Soggetto Beneficiario);
 - eventuali azioni di recupero, anche coattivo, intraprese dall'inizio del deterioramento/insoluto e relativo aggiornamento, tra cui:
 - eventuali azioni stragiudiziali (ad esempio, atti di diffida e messe in mora);
 - eventuali azioni giudiziali in sede cautelare, ordinaria, esecutiva o concorsuale (con specifica indicazione dello stato del procedimento e, per le procedure esecutive, della tipologia di procedura e del bene/i oggetto di esecuzione);
 - eventuale escussione di garanzie personali e/o reali acquisite, ivi incluso un dettaglio delle eventuali azioni stragiudiziali o giudiziali intraprese nei confronti dei garanti;

- qualora non siano state intraprese azioni esecutive nei confronti del debitore e dei garanti, le ragioni del mancato avvio di dette azioni;
- aggiornamenti su relazioni peritali e conferma della sussistenza delle garanzie;
- previsioni circa l'evoluzione della situazione di crisi e prospettive di recupero del credito con relative tempistiche stimate.

In merito alle azioni di recupero in corso, il Mandante si riserva la facoltà di formulare al Mandatario ogni richiesta di integrazione e chiarimento delle informazioni trasmesse.

9 DICHIARAZIONI DEL MANDATARIO

9.1 Il Mandatario dichiara e garantisce al Mandante che, alla data del Mandato:

- a) è una banca regolarmente costituita e validamente operante ai sensi della legge italiana e dispone di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il Mandato e adempiere le obbligazioni ivi previste in virtù e in conformità del medesimo e della Normativa Applicabile;
- b) la conclusione del Mandato, nonché l'adempimento delle obbligazioni in esso previste:
 - rientrano nell'oggetto sociale del Mandatario;
 - sono stati debitamente autorizzati e approvati dai competenti organi interni del Mandatario;
 - non richiedono l'autorizzazione, il nulla osta o il consenso da parte di alcuna pubblica amministrazione, ente o autorità dello Stato italiano, salvo per quelle autorizzazioni, nulla osta e consensi che sono già stati ottenuti dal Mandatario;
 - non costituiscono una violazione di alcun obbligo, rinuncia di alcun diritto o superamento di alcun limite da parte del Mandatario o dei suoi amministratori, previsti da:
 - (i) il proprio atto costitutivo;
 - (ii) il proprio statuto;
 - (iii) leggi, norme e regolamenti vigenti in Italia in materie che lo riguardano, ivi inclusa, pertanto, la Normativa Applicabile;
 - (iv) contratti, atti, accordi, documenti o altri patti per lui vincolanti; ovvero
 - (v) eventuali provvedimenti giudiziari, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni, ordinanze o decreti vincolanti o aventi efficacia sullo stesso Mandatario o sul suo patrimonio;
- c) la conclusione del Mandato dà luogo a obbligazioni legittime, valide e vincolanti per il Mandatario, non suscettibili di annullamento o rescissione e validamente azionabili in giudizio nei suoi confronti secondo i rispettivi termini e condizioni;
- d) è solvente e per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o in stato di crisi o incapace di adempiere puntualmente e diligentemente le proprie obbligazioni o esporlo a eventuali Procedure Concorsuali, né è stata adottata alcuna misura societaria per la liquidazione o lo scioglimento del Mandatario, né è stato sottoposto ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70 del Testo Unico Bancario, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità e capacità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente Mandato, né il Mandatario verserà in stato di insolvenza o in stato di crisi in conseguenza della sottoscrizione ed esecuzione del presente Mandato;
- e) non sono state avviate, né sono pendenti, né, per quanto a conoscenza del Mandatario, sono incumbenti azioni o procedure amministrative da parte o innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o altro ufficio che possano determinare un effetto negativo rilevante sulla attività d'impresa o sulla posizione economico-finanziaria del Mandatario;
- f) non ha riportato condanne definitive in procedimenti avviati, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) non è stato sottoposto a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal Decreto Legislativo 231/2001; e
- h) ha adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il Decreto Legislativo n. 231/01.

- 9.2 Le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente articolo 9 si intenderanno ripetute e confermate dal Mandatario a ciascuna data di stipula di un Contratto di Finanziamento REPowerEU e a ciascuna data di pagamento degli interessi o del capitale ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento REPowerEU, rispetto ai fatti e alle circostanze esistenti a tali date.
- 9.3 Fermo restando ogni altro diritto insorgente a favore del Mandante ai sensi del Mandato o ai sensi della legislazione applicabile, il Mandatario si impegna a risarcire, indennizzare e manlevare il Mandante per ogni danno, perdita, costo, passività, pregiudizio o spesa, debitamente documentati (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, le spese e gli onorari legali, nonché l'IVA eventualmente applicata sui medesimi) che il Mandante abbia avuto a sopportare o subire in conseguenza (i) della non veridicità, incompletezza o non correttezza di qualsiasi dichiarazione e garanzia rilasciata dal Mandatario ai sensi del presente articolo 9; e (ii) di una Sanzione.

10 COMUNICAZIONI

10.1 Indirizzo e recapito

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 10.4 (Forma delle comunicazioni), per qualsiasi comunicazione relativa al e/o prevista dal presente atto, il Mandante e il Mandatario indicano rispettivamente i seguenti indirizzi, anche di posta elettronica certificata:

Mandante:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 - Roma

Att. Unità Operativa Istituzioni Finanziarie

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): cdpspa@pec.cdp.it

Mandatario:

[indirizzo]

[Cap - Città]

Att. [•]

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [•]

10.2 Variazioni di indirizzo e/o recapito

Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra tramite Posta Elettronica Certificata un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.

10.3 Elezione di domicilio

Gli indirizzi sopra riportati, come eventualmente modificati in conformità all'articolo 10.2 (*Variazioni di indirizzo e/o recapito*) che precede, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Mandante e dal Mandatario in relazione al presente Mandato.

10.4 Forma delle comunicazioni

Fatto salvo quanto altrimenti specificato, l'invio di comunicazioni aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili relativi ai Finanziamenti REPowerEU avverrà a mezzo di posta elettronica certificata e si intenderanno efficacemente e validamente eseguite al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione con esito positivo, fermo restando che, laddove il Mandante ne faccia ragionevole e motivata richiesta al Mandatario, tutte le comunicazioni da effettuarsi in relazione al presente Mandato, incluse quelle aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili, saranno effettuate con le diverse modalità eventualmente indicate dal Mandante tali da garantire l'autenticità, l'integrità e la provenienza delle stesse.

11 DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Rubriche

Le rubriche sono state inserite a fini di convenienza e non avranno effetti sull'interpretazione del presente Mandato.

11.2 Invalidità

Ogni clausola o disposizione del presente Mandato che, successivamente alla data di relativa stipula, sia dichiarata invalida o inapplicabile interamente o parzialmente per una qualsivoglia ragione, non inciderà sulla validità o l'applicabilità del presente Mandato, nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione.

11.3 Decreto Legislativo n. 231/01

Il Mandatario si impegna, per tutta la durata del presente Mandato:

- a) ad informare entro 10 Giorni Lavorativi il Mandante relativamente ad ogni eventuale (i) nuovo procedimento pendente a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al Decreto Legislativo n. 231/01 ovvero di analogo normativa secondo la legge applicabile, (ii) nuova pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. riportata ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, ovvero di analogo normativa secondo la legge applicabile e/o (iii) della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, ovvero di analogo normativa secondo la legge applicabile e/o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- b) a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il Decreto Legislativo n. 231/2001 ovvero di analogo normativa secondo la legge applicabile.

11.4 Altri impegni

Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'articolo 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020. Il Mandatario si impegna a inserire nel Contratto di Finanziamento REPowerEU un'apposita clausola diretta a garantire il rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari degli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall'articolo 11 della L. n. 3/2003 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, così come declinati nella Convenzione. Il Mandatario si impegna, altresì, ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, nel quale far confluire gli importi ricevuti da CDP per l'erogazione dei Finanziamenti REPowerEU.

12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Legge applicabile

Il presente Mandato è regolato dalla legge italiana.

12.2 Foro competente

Per ogni eventuale controversia riguardante il presente Mandato sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

13 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalle clausole in esso contenute e dalle disposizioni della Convenzione e della Normativa Applicabile, l'esecuzione del presente Mandato è regolata dalle norme del Codice Civile.

14 ACCETTAZIONE DEL MANDATO

Il Mandatario accetta il presente Mandato come sopra conferito e si impegna ad eseguirlo con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata come disposto dall'articolo 1176, secondo comma, del Codice Civile, garantendo l'applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per l'espletamento delle specifiche attività che si è obbligato a compiere.

15 REGIME FISCALE DEL MANDATO

Il presente Mandato è soggetto all'imposta di registro in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.

16 CODICE ETICO, MODELLO 231 E POLICY DI GRUPPO ANTI-CORRUZIONE DEL MANDANTE

Il Mandatario (i) dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) e della Policy di Gruppo Anti-corruzione del Mandante, resi disponibili dal Mandante sul proprio sito internet; e (ii) si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati in detti Codice Etico, Modello 231 e Policy di Gruppo Anti-

corruzione del Mandante, da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Mandante o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni del Mandante.

Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Mandante

[●], in qualità di Mandatario

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, il Mandatario dichiara altresì di approvare specificamente le seguenti clausole del Mandato: Articolo 2 (Mandato), Articolo 3 (Esecuzione del Mandato), Articolo 4 (Erogazione del Finanziamento REPowerEU), Articolo 5 (Onerosità del Mandato), Articolo 7 (Variazioni successive alla Valutazione), Articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero), Articolo 9 (Dichiarazioni del Mandatario), Articolo 12 (Legge applicabile e Foro competente).

[Mandatario]

Nome:

Qualifica: